

PROPOSTE E RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI

**Assemblea degli azionisti
del 24 e 26 aprile 2012**



INDICE

Convocazione di assemblea	1
Avviso di convocazione	1
Relazioni illustrative degli amministratori e proposte di deliberazione	
<i>Parte Ordinaria</i>	5
Relazione finanziaria	6
- Punti 1 e 2 all'ordine del giorno – Proposte di delibera	6
Relazione sulla Remunerazione – Prima sezione	
- Punto 3 all'ordine del giorno - Proposta di delibera	7
Consiglio di Amministrazione	8
- Punti 4, 5, 6 e 7 all'ordine del giorno – Relazione e proposte di delibera	8
- Articolo 14 dello Statuto	11
Relazioni illustrative degli amministratori e proposte di deliberazione	
<i>Parte Straordinaria</i>	15
Riserva da iscrizione in transizione delle attività materiali al <i>fair value</i> ex art. 7 comma 6 D. Lgs. 38/2005	16
- Punto 8 all'ordine del giorno – Relazione e proposta di delibera	16
Modifiche Statutarie	17
- Punto 9 all'ordine del giorno – Relazione e proposta di delibera	17
- Statuto con emendamenti proposti	55

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Avviso di convocazione

I signori azionisti di Edison SpA sono convocati in assemblea Ordinaria e Straordinaria in Milano, Foro Buonaparte n. 31:

- martedì 24 aprile 2012 alle ore 10,30, in prima convocazione e, occorrendo
 - mercoledì 26 aprile 2012 alle ore 10,30, in seconda convocazione
- per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria

Relazione finanziaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2011.
2. Ripianamento della perdita di esercizio 2011 mediante utilizzo di riserve.

Relazione sulla Remunerazione

3. Consultazione sulla "Prima sezione" della Relazione sulla Remunerazione.

Consiglio di Amministrazione

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista.
5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6. Determinazione della durata in carica degli Amministratori.
7. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

Parte Straordinaria

8. Riduzione per l'importo di euro 84.747.187,63 della "Riserva da iscrizione in transizione delle attività materiali al *"fair value"* quale sostituto del costo ex art. 76 D.Lgs. 38/2005", utilizzato per il ripianamento delle perdite dell'esercizio 2011.
9. Modifica subordinata a condizione sospensiva dei sotto indicati articoli dello statuto: 5 (Capitale Sociale), 6 (Azioni di risparmio e Rappresentante comune), 9 (Convocazione), 11 (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni), 12 (Presidenza e svolgimento dell'assemblea degli azionisti), 13 (Assemblee speciali), 14 (Consiglio di Amministrazione), 16 (Cariche sociali - Comitati), 17 (Poteri), 18 (Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 22 (Collegio sindacale), 23 (Controllo contabile), 24 (Esercizio sociale).

Legittimazione alla partecipazione in assemblea

Sono legittimati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro che risultino titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile di **venerdì 13 aprile 2012 (Record Date)** e per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'inizio dei lavori assembleari, la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario. Non avranno pertanto il diritto di partecipare e di votare in assemblea coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *Record Date*. La legittimazione è attestata con le modalità indicate nel sito *Internet* della Società (www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti del 24/26 aprile 2012).

Voto per delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta. Un modulo di delega è reperibile sul sito *Internet* della Società

(www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti del 24/26 aprile 2012) e presso la sede della Società. La delega di voto può essere notificata, anche in via elettronica, alla Società al seguente indirizzo edison@pecserviziotitoli.it.

Per la presente assemblea la Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del decreto legislativo 58/1998, **Servizio Titoli S.p.A.**, al quale i soggetti legittimati potranno conferire gratuitamente la delega, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 20 Aprile 2012). La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia entro il **20 Aprile 2012**). La delega, al suddetto rappresentante, deve essere conferita mediante la compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo di delega che sarà reso reperibile entro il **4 aprile 2012** sul sito *Internet* della Società (www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti del 24/26 aprile 2012). La delega al Rappresentante Designato dovrà pervenire in originale alla Servizio Titoli, presso la sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 – 20145 Milano - eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo fax al n. 02-46776850 o allegata ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it. Le modalità e termini per il conferimento delle deleghe, di cui sopra, sono anche precisati nel sito *Internet* della Società all'indirizzo sopra indicato.

A partire dal **4 aprile 2012** il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti tramite numero Help Desk 02-46776826/39/11 nonché all'indirizzo E-mail ufficiomi@serviziotitoli.it.

Diritto di integrare l'ordine del giorno

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono richiedere per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, e quindi entro sabato **24 marzo 2012**, l'integrazione delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Modalità e termini per l'esercizio di tale diritto sono riportati nel sito *Internet* della Società (www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti del 24/26 aprile 2012).

Diritto di porre domande

Gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Le domande devono essere presentate per iscritto secondo le modalità indicate nel sito *Internet* della Società (www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti del 24/26 aprile 2012). Hanno diritto di ottenere risposta i soggetti che attestano la titolarità delle azioni alla data di **venerdì 13 aprile 2012 (Record Date)** facendo pervenire, anche successivamente alla domanda, la comunicazione effettuata dall'intermediario per l'esercizio di tale diritto ovvero la copia, o i riferimenti, della comunicazione effettuata dall'intermediario per la partecipazione all'assemblea.

Le domande e la relativa attestazione della legittimazione all'esercizio del diritto devono pervenire **entro le ore 10,00 di venerdì 20 aprile 2012**. Alle domande pervenute prima dell'assemblea dai soggetti legittimati e che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno, sarà data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, che potrà avvenire sulla base di liste presentate dagli azionisti, si rinvia a quanto prevede l'art. 14 dello Statuto sociale e a quanto pubblicato sul sito *Internet* della Società (www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti del 24/26 aprile 2012), richiamando, in particolare, che sono legittimati a presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la società, complessivamente almeno l'1%

del capitale rappresentato da azioni ordinarie, corrispondente a n. 51.811.083 azioni ordinarie. Le liste, corredate dalla documentazione prevista dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile, devono essere depositate presso la sede della Società **entro le ore 17.30 di venerdì 30 marzo 2012** fatta eccezione per le comunicazioni degli intermediari abilitati, attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta, alla data del deposito della lista, che possono pervenire alla Società **entro le ore 17.30 di martedì 3 aprile 2012**. Eventuali registrazioni compiute sui conti dell'azionista presentatore successivamente al giorno della presentazione della lista non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico presso la Sede sociale, presso Borsa Italiana SpA (www.borsaitaliana.it) e nel sito *Internet* della Società all'indirizzo www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti del 24/26 aprile 2012 nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

I soci hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la Sede sociale e di ottenerne copia.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste ad Affari Societari al numero telefonico 02.62227465 ovvero 02.62227985 o al numero di fax 02.62227954.

Il presente avviso è pubblicato sul sito *Internet* della Società www.edison.it e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", nonché inviato alla Consob e alla Borsa Italiana tramite NIS.

Milano, 14 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Renato Ravanelli

RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEGLI AMMINISTRATORI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Parte Ordinaria

RELAZIONE FINANZIARIA

Punti 1 e 2 all'ordine del giorno – Proposte di delibera

Signori Azionisti,

il bilancio separato al 31 dicembre 2011 della Vostra società chiude con una perdita di euro 895.549.190,64.

Se concordate con i criteri seguiti nella redazione del Bilancio e con i principi e metodi contabili ivi utilizzati, Vi proponiamo di adottare le seguenti deliberazioni:

“L’assemblea degli azionisti,

- esaminato il bilancio separato della società ed il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2011, nonché la relazione degli amministratori sulla gestione e la relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari;
- vista la relazione del collegio sindacale all’assemblea di cui all’art. 153 del decreto legislativo 58/1998 (tuf);
- viste le relazioni della società di revisione al bilancio separato e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2011;
- tenuto conto che per effetto della transizione e dell’applicazione dei principi IFRS il patrimonio netto al 31 dicembre 2011 della società comprende riserve indisponibili ex artt. 6 e 7 del decreto legislativo 38/2005;

delibera

PRIMA DELIBERAZIONE

di approvare il bilancio separato della società dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, nel suo insieme e nelle singole appostazioni.

SECONDA DELIBERAZIONE

di ripianare la perdita di euro 895.549.190,64 mediante utilizzo:

- della riserva per contributi investimenti ex art. 55 TUIR per euro 3.770.174,10;
- della riserva per avanzo di fusione per euro 7.292.233,12;
- della riserva utili portati a nuovo per euro 799.739.595,79;
- della riserva da iscrizione in transizione delle attività materiali al *“fair value”* quale sostituto del costo ex art. 7.6 D.Lgs. 38/2005 per euro 84.747.187,63, che quindi residua per euro 382.362.099,36.”

Milano, 13 febbraio 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

L’Amministratore Delegato

Bruno Lescoeur

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE - PRIMA SEZIONE

Punto 3 all'ordine del giorno – Proposta di delibera

Signori Azionisti,

a decorrere dal corrente esercizio l'assemblea è tenuta ad esprimere il proprio voto sulla "sezione prima" della Relazione sulla Remunerazione, che si riferisce alle politiche della Vostra Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione ed alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Tale Relazione è stata predisposta conformemente a quanto indicato dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la Vostra Società aderisce ed è stata pubblicata nel fascicolo IV (*Corporate Governance*) della documentazione relativa alla Relazione finanziaria 2011, insieme alla Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari.

Se condividete i contenuti in essa indicati, Vi proponiamo di esprimere voto favorevole sulla "sezione prima" della Relazione sulla Remunerazione adottando la seguente deliberazione:

"L'assemblea degli azionisti,

- preso atto della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 123-*ter* del decreto legislativo 58/98 e successive modificazioni, ed alle indicazioni contenute nell'art. 84-*quater* introdotto dalla Consob nel Regolamento Emittenti con delibera n.18049 del 23 dicembre 2011;
- esaminata in particolare la "sezione prima" relativa alla politica della Vostra Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione ed alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- avuto riguardo al Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la Società aderisce;

delibera

TERZA DELIBERAZIONE

- in senso favorevole sulla "sezione prima" della Relazione sulla Remunerazione."

Milano, 2 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Renato Ravanelli

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Punti 4, 5, 6 e 7 all'ordine del giorno – Relazione illustrativa e proposte di delibera

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2011 si conclude il mandato degli amministratori attualmente in carica per scadenza del termine.

L'assemblea è, pertanto, invitata a procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione, secondo i termini e le previsioni dell'art. 14 dello statuto. Al riguardo si precisa che, al fine di consentire la presenza, nell'ambito dell'organo di gestione, di un amministratore eletto dalla minoranza, l'elezione dei consiglieri può avvenire sulla base di liste presentate dai soci che - tenuto conto della capitalizzazione di mercato - rappresentino, complessivamente, almeno l'1% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Si richiama il fatto che lo statuto prevede che il Consiglio sia costituito da **tredici** amministratori nel caso siano votate liste da parte di minoranze di soci e da **dodici** componenti in mancanza. L'attuale Consiglio si compone di tredici amministratori, in quanto la minoranza ha presentato e votato una lista.

Il numero degli amministratori che risulteranno eletti con la prossima assemblea dipenderà, pertanto, dalla circostanza se siano o meno presentate e votate liste anche da parte di azionisti di minoranza.

Lo statuto prevede altresì che gli amministratori durino in carica per un periodo di tre esercizi, salvo che l'assemblea non stabilisca una minore durata del Consiglio di amministrazione all'atto della nomina dello stesso e che scada alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'assemblea potrà quindi deliberare anche al riguardo.

Il Consiglio invita l'azionista di controllo a presentare, preferibilmente unitamente al deposito della lista, una proposta.

L'assemblea procederà inoltre alla nomina del Presidente che, per disposizione statutaria, è da individuare tra gli amministratori indicati con il numero dispari nella lista presentata dal socio di controllo.

Infine, relativamente ai compensi del Consiglio di amministrazione, lo statuto prevede che gli stessi siano determinati dall'assemblea che dovrà, pertanto, deliberare al riguardo. La remunerazione attualmente spettante a ciascun amministratore prevede un compenso fisso di euro 45.000 su base annua e un gettone di euro 1.800 per ogni riunione di Consiglio o di Comitato cui l'amministratore partecipi. Si ricorda che i Comitati attualmente istituiti in seno al Consiglio sono: il Comitato per il Controllo Interno, il Comitato per la Remunerazione, il Comitato Strategico e il Comitato Indipendenti. Il Consiglio invita l'azionista di controllo a presentare, preferibilmente unitamente al deposito della lista, una proposta.

Presentazione delle liste

L'assemblea sarà chiamata a deliberare sulle liste presentate, nel rispetto delle modalità e termini indicati nell'art. 14 dello statuto, e quindi entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, con le modalità previste nella procedura pubblicata sul sito internet della società.

Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri azionisti, risultino, il giorno di presentazione della lista presso la società, complessivamente titolari di almeno 51.811.083 azioni ordinarie.

Lo statuto richiede che gli amministratori siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia e che almeno due di essi siano anche in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari (cfr art. 148 Tuf). Inoltre, poiché la società ha dichiarato di aderire al Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana, gli amministratori indipendenti dovranno altresì dare atto se possiedono i requisiti di indipendenza previsti da tale Codice.

Gli amministratori attualmente in carica sono rieleggibili.

Presentazione delle proposte di nomina

La società metterà a disposizione del pubblico, sul sito di Edison e della Borsa Italiana (a mezzo NIS) almeno ventuno giorni prima dell'assemblea, le liste dei candidati depositate dai soci corredate da:

- 1) dichiarazione di accettazione della candidatura;
- 2) *curriculum vitae* con un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società;
- 3) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza;
- 4) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- 5) dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti.

Modalità di votazione

Il voto di ciascun socio riguarderà la lista nel suo complesso secondo l'ordine ivi previsto.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, fermo restando quanto previsto successivamente, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella medesima lista, dodici amministratori;
- (b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata dai soggetti che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un amministratore, indicato come primo in ordine numerico progressivo tra i candidati della medesima lista.

Come previsto dallo statuto, in prima convocazione (anche nel caso di eventuali votazioni di ballottaggio) la lista di maggioranza dovrà altresì ottenere il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società; nel caso in cui, in prima convocazione, la lista prevista dalla lettera (a) che precede non ottenga il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società, non risulterà eletto in tale prima convocazione nessun amministratore, neppure quello da trarre dalle liste di minoranza.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza assoluta dei voti, nonché in prima convocazione, il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario, risultano eletti amministratori tutti i dodici candidati elencati in tale lista.

Nel caso non venga presentata alcuna lista si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, restando peraltro inteso che in prima convocazione occorrerà altresì il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società, e il Consiglio di amministrazione sarà composto dai dodici amministratori votati dall'assemblea.

Pubblicità dell'elezione degli amministratori

La società informerà senza indugio il pubblico, mediante comunicato diramato via NIS e pubblicato sul sito internet, dell'avvenuta nomina degli amministratori indicando:

- la lista dalla quale ciascuno dei componenti l'organo di amministrazione è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;
- gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza;
- la valutazione effettuata dal Consiglio di amministrazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di indipendenza (anche con successivo comunicato).

Proposte di delibera

Tutto ciò premesso, l'Assemblea viene invitata ad assumere le seguenti deliberazioni:

QUARTA DELIBERAZIONE

Votazione delle liste dei candidati presentate.

Ciascun soggetto legittimato potrà votare per una sola delle liste presentate.

QUINTA DELIBERAZIONE

Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione, scegliendolo tra i candidati indicati con il numero dispari nella lista votata dall'azionista di maggioranza.

SESTA DELIBERAZIONE

Determinazione della durata in carica degli amministratori.

L'assemblea delibererà sulla base delle proposte presentate dagli azionisti.

SETTIMA DELIBERAZIONE

Determinazione del compenso dell'intero Consiglio di amministrazione.

L'assemblea delibererà sulla base delle proposte presentate dagli azionisti.

Milano, 13 febbraio 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Bruno Lescoeur

Art. 14 dello Statuto (Consiglio di Amministrazione)

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da 12 (dodici) componenti ovvero, nel caso in cui siano presentate e votate una o più liste di minoranza ai sensi dell'art. 147-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, secondo la procedura di seguito indicata, da 13 (tredici) componenti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 21. Gli amministratori durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi, salvo che l'assemblea non stabilisca una minore durata per il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina dello stesso, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
2. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia. Almeno 2 (due) di essi (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalla normativa applicabile) devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.
3. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del codice civile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
4. La nomina del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nei commi 16 e seguenti del presente articolo, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore a 12 (dodici). Tuttavia, la lista presentata dal socio o dai soci che, anche congiuntamente, detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società contiene un numero di candidati pari a 12 (dodici), di cui almeno 2 (due) (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalla normativa applicabile) devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.
5. Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la Società, complessivamente almeno la percentuale di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria pari a quella massima determinata ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.
6. Ogni socio così come i soci che risultino collegati, anche indirettamente, tra di loro ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'art. 148, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, in tema di Collegio sindacale potranno presentare, concorrere a presentare e votare, anche attraverso interposta persona o fiduciari, una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Nel caso di violazione di tale disposizione si terrà conto solo dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore della lista presentata o votata da parte di uno o più soggetti legittimati alla presentazione e votazione di un'unica lista che abbia ottenuto la percentuale più alta di adesioni o voti, in entrambi i casi in termini di capitale sociale, mentre non si terrà conto dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore di altre liste. In ogni caso non potranno presentare, né concorrere a presentare né votare una lista diversa da quella presentata o votata dall'azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società (secondo la nozione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile) i seguenti soggetti: (a) i soggetti che detengono una partecipazione almeno pari alla metà del capitale sociale di tale azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società, (b) i soci dei soggetti indicati alla precedente lettera (a) e (c) altre società o enti controllanti, controllati da, o sotto il comune controllo con, i soggetti o soci indicati alle precedenti lettere (a) e (b) (secondo la suddetta nozione di controllo).
7. Non possono essere iscritti nelle liste, e se eletti amministratori decadono dalla carica, coloro che non siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile e dal presente articolo o per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza.

8. Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del diritto di voto per il numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste i soci devono produrre, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni e indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, le certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alla normativa applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in loro favore alla data del deposito della lista presso la Società.
9. Unitamente al deposito di ciascuna lista, sono depositate presso la sede sociale (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta, (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con questi ultimi anche ai sensi del precedente comma 6, (iii) i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi della normativa applicabile, nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.
10. Le liste ovvero le singole candidature per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.
11. Il voto di ciascun soggetto legittimato riguarderà la lista nel suo complesso e dunque automaticamente tutti i candidati nella stessa indicati secondo l'ordine ivi previsto, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.
12. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:
 - (a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea, fermo restando quanto previsto al successivo comma 14) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella medesima lista, 12 (dodici) amministratori;
 - (b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata dai soggetti legittimati che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti legittimati che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto 1 (uno) amministratore, indicato come primo in ordine numerico progressivo tra i candidati della medesima lista.
13. Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo tali liste, fermo restando che la lista di maggioranza per risultare eletta dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea) e fermo restando quanto previsto al successivo comma 14. La medesima regola del ballottaggio si applicherà nel caso di parità di voti tra due o più liste previste dalla lettera (b) del comma 12 che precede; in tal caso, tuttavia, saranno esclusi dal computo gli astenuti. Pertanto, in tale ultimo caso, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soggetti legittimati al voto presenti in assemblea, ed è eletto dalla lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti, escludendo dal computo gli astenuti, il restante amministratore nella persona del candidato indicato come primo in ordine numerico progressivo tra i candidati della medesima lista.

14. Resta inteso che in prima convocazione (anche nel caso di eventuali votazioni di ballottaggio) occorrerà per la lista di maggioranza altresì il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società; nel caso in cui, in prima convocazione, la lista prevista dalla lettera (a) del comma 12 che precede non ottenga il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società, non risulterà eletto in tale prima convocazione nessun amministratore, neppure quello da trarre dalle liste di minoranza.
15. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea) nonché in prima convocazione il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario, risultano eletti amministratori tutti i 12 (dodici) candidati elencati in tale lista.
16. Nel caso non venga presentata alcuna lista ai sensi dell'art. 147-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea), restando peraltro inteso che in prima convocazione occorrerà altresì il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società, e il Consiglio di Amministrazione sarà composto dai 12 (dodici) amministratori votati dall'assemblea.
17. Le disposizioni che precedono non si applicheranno per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.
18. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo quanto di seguito previsto.
19. Nel caso in cui l'amministratore cessato sia quello tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede, e purché la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili e nel caso in cui l'amministratore cessato sia quello tratto dalla lista prevista dalla lettera (a) del comma 12 che precede, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. senza vincoli nella scelta.
20. Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli amministratori necessarie per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione, si procede secondo le statuizioni che seguono.
21. Nel caso occorra procedere alla sostituzione dell'amministratore tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede, sono proposti per la carica esclusivamente i candidati (non eletti) elencati in tale lista e risulta eletto chi di loro ottiene il maggior numero di voti favorevoli. In mancanza di nominativi da proporre ai sensi di quanto sopra previsto, verrà data facoltà esclusivamente ai soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno la percentuale di azioni di cui al precedente comma 5 e che siano diversi (i) dai soci che a suo tempo hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, (ii) dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società e (iii) dai soci che siano collegati in qualsiasi modo, anche indirettamente (anche ai sensi della prima e/o terza frase di cui al precedente comma 6), con uno o più dei soci di cui ai precedenti punti (i) e (ii) di presentare candidature per l'elezione del sostituto dell'amministratore cessato tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede; il sostituto potrà essere scelto esclusivamente tra i candidati presentati dai soci di minoranza ai sensi di quanto sopra previsto e risulterà eletto il candidato tra questi che abbia ottenuto il maggior

numero di voti favorevoli. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non trovino applicazione, non verrà eletto alcun sostituto al posto del cessato amministratore tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede e il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione verrà ridotto a 12 (dodici).

22. Nel caso occorra procedere alla sostituzione degli amministratori tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ovvero nominati dall'assemblea in caso di presentazione di una sola lista o di mancata presentazione di alcuna lista, si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea), restando peraltro inteso che in prima convocazione occorrerà altresì il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società.
23. Possono essere proposti candidati ai sensi dei precedenti commi 21 e 22 esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 9.
24. Gli amministratori nominati dall'assemblea in sostituzione dei membri cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
25. Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEGLI AMMINISTRATORI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Parte Straordinaria

RISERVA DA ISCRIZIONE IN TRANSIZIONE DELLE ATTIVITÀ MATERIALI AL “FAIR VALUE” EX ART. 7.6 D.LGS. 38/2005

Punto 8 all’ordine del giorno – Relazione e Proposta di delibera

Signori Azionisti,

l’assemblea che è chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio 2011 delibererà anche il ripianamento della perdita mediante utilizzo di riserve.

Nell’ambito di tali riserve sarà parzialmente utilizzata la “Riserva da iscrizione in transizione delle attività materiali al *“fair value”* quale sostituto del costo ex art. 7.6 D.Lgs. 38/2005”.

Al riguardo si richiama l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 38/2005 il quale dispone che: “in caso di utilizzazione della riserva a coperture di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell’art. 2445 del codice civile “ (procedura riguardante la riduzione del capitale per esuberanza).

Al fine di consentire, in prospettiva, una maggiore elasticità nella destinazione degli utili futuri della società, Vi proponiamo di deliberare di non ricostituire, per l’importo utilizzato per il ripianamento della perdita dell’esercizio 2011, la sopraindicata riserva e di adottare la seguente deliberazione:

Proposta di delibera

“L’Assemblea degli azionisti,

- visto l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 38/2005;
- avuto riguardo alla delibera di ripianamento della perdita dell’esercizio 2011, che ha previsto il parziale utilizzo della “Riserva da iscrizione in transizione delle attività materiali al *“fair value”* quale sostituto del costo ex art. 7.6 D.Lgs. 38/2005”;

delibera

OTTAVA DELIBERAZIONE

di ridurre, per la misura corrispondente all’importo utilizzato per il ripianamento della perdita dell’esercizio 2011 e cioè per l’importo di euro 84.747.187,63, la “Riserva da iscrizione in transizione delle attività materiali al *“fair value”* quale sostituto del costo ex art. 7.6 D. Lgs. 38/2005, che quindi rimane in essere per l’importo di euro 382.362.099,36.”

Milano, 2 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Renato Ravanelli

MODIFICHE STATUTARIE – SUBORDINATE A CONDIZIONE SOSPENSIVA

Punto 9 all'ordine del giorno – Relazione e Proposta di delibera

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea Straordinaria per sottoporVi la proposta di deliberare alcune modifiche allo statuto sociale (lo "**Statuto**") di Edison S.p.A. ("**Edison**" o la "**Società**") che si rendono opportune in vista della cessione da parte di Delmi S.p.A. ("**Delmi**") a favore di Electricité de France S.A. ("**EDF**") della partecipazione pari al 50% del capitale sociale di Transalpina di Energia S.r.l. ("**Transalpina**"), che detiene il 61,3% del capitale sociale con diritto di voto di Edison (l'"**Operazione**") e della conseguente necessità di adeguarne e semplificare il relativo sistema di governo della Società. Nella medesima sede Vi saranno altresì sottoposte alcune modifiche allo Statuto della Società connesse alla necessità di adeguarne il testo alle disposizioni della legge n. 120 del 12 luglio 2011 (la "**Legge 120/2011**") in materia di equilibrio tra generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo, tenendo conto delle disposizioni regolamentari emanate da Consob, in attuazione delle citate disposizioni legislative.

Con l'occasione, al fine di migliorare la formulazione di alcune clausole statutarie e di uniformare il testo dello Statuto sociale, Vi sarà proposto di adottare dei chiarimenti testuali e delle rettifiche stilistiche.

Preliminarmente si ricorda che il completamento dell'Operazione, per effetto della quale EDF verrà a detenere l'80,7% del capitale sociale con diritto di voto di Edison, è subordinato al verificarsi di determinate condizioni che ad oggi sono ancora pendenti. Pertanto, considerata la stretta correlazione tra le proposte di modifiche statutarie oggetto della presente Relazione ed il perfezionamento dell'Operazione, la proposta che si sottopone all'assemblea degli azionisti prevede che l'efficacia delle modifiche statutarie di seguito illustrate, ove approvate, sia comunque sospensivamente condizionata, facendo decorrere i relativi effetti solo se, e dalla data in cui, risulterà iscritto presso il Registro delle Imprese l'atto notarile di cessione della quota di Transalpina detenuta da Delmi a EDF o ad altra società da quest'ultima interamente controllata, con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi del contratto di compravendita di tale quota di Transalpina stipulato da EDF, Delmi e A2A S.p.A. ("**A2A**") in data 15 febbraio 2012.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione le modifiche statutarie di seguito riportate, indicando le motivazioni delle singole modifiche proposte ed effettuando un raffronto, articolo per articolo, del testo vigente e di quello proposto, con l'illustrazione delle singole variazioni.

Al fine di facilitare l'individuazione di tali variazioni, si segnala che, per ciascuna norma statutaria oggetto di proposte di modifica, si è proceduto come segue:

- (i) nella colonna di sinistra delle tabelle è riportato il testo vigente;
- (ii) nella colonna di destra delle tabelle è riportato il testo proposto, con evidenza delle modifiche rispetto al testo vigente;
- (iii) gli articoli non menzionati sono invariati.

* * *

Articolo 5 – Capitale sociale

La modifica proposta all'articolo 5 consiste nella mera eliminazione del comma 5, con conseguente rinumerazione dei successivi commi, in quanto la facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale in via scindibile, in virtù delle deleghe ricevute dall'assemblea, poteva essere esercitata entro il 31 dicembre 2010.

VERSIONE VIGENTE

Art. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di euro 5.291.700.671,00 diviso in numero 5.291.700.671 azioni ordinarie e di risparmio, tutte del valore nominale unitario di euro 1 (uno).
2. Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti. Diversamente le azioni, se interamente liberate, potranno essere nominative o al portatore, a scelta e spese dell'azionista.
3. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati in mercati regolamentati.
4. L'aumento di capitale potrà avvenire anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.
5. A seguito di deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in base alle deleghe ricevute dall'assemblea, il capitale è elevabile in via scindibile:
 - a) per massimi euro 4.200.000,00 (ora ridotti a massimi euro 491.814,00) mediante emissione di massime n. 4.200.000 azioni ordinarie (ora ridotte a massime n. 491.814) da nominali euro 1 (uno) ciascuna, godimento regolare, da riservare all'esercizio della prima *tranche* di opzioni di sottoscrizione assegnate a dirigenti della società, della controllante o di società controllate, italiane od estere, al prezzo di euro 1,36 (uno virgola trentasei) per azione, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2010.
6. In caso di aumento del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, azioni di altra categoria (o delle altre categorie).
7. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già esistenti sia mediante aumento di capitale sia

VERSIONE PROPOSTA

Art. 5 - Capitale sociale

1. INVARIATO
2. INVARIATO
3. INVARIATO
4. INVARIATO
- ABROGATO
5. INVARIATO
6. INVARIATO

mediante conversione di azioni di altra categoria, non richiedono l'approvazione da parte delle assemblee speciali delle diverse categorie.

* * *

Articolo 6 – Azioni di risparmio e rappresentante comune

La proposta di modifica al primo comma dell'articolo 6 dello Statuto consiste in un semplice chiarimento testuale. Viene inoltre proposto di modificare al comma 4 l'ammontare delle spese per la tutela dei comuni interessi dei possessori di azioni di risparmio di cui si fa direttamente carico la Società, senza il diritto di rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza rispetto al minimo garantito, aggiornando detto importo all'ammontare del compenso attualmente spettante al rappresentante comune della categoria

VERSIONE VIGENTE

Art. 6 - Azioni di risparmio e Rappresentante comune

1. Le azioni di risparmio hanno i privilegi e le caratteristiche previsti dal presente statuto.
2. La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.
3. Saranno inviati al rappresentante comune i comunicati e gli avvisi pubblicati dalla Società relativi ad operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.
4. Le spese necessarie per la tutela dei comuni interessi dei possessori di azioni di risparmio, per le quali è deliberato dalla loro assemblea speciale la costituzione del fondo, sono sostenute dalla Società fino all'ammontare di euro 10.000,00 (diecimilavirgolazerozero) annui.
5. In caso di loro esclusione dalle negoziazioni, le azioni di risparmio conservano i diritti ad esse attribuiti dallo statuto ovvero potranno essere convertite in azioni ordinarie nei termini ed alle condizioni che dovranno essere stabilite dall'assemblea da convocare entro 2 (due) mesi dall'assunzione del provvedimento di esclusione.
6. In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie, le azioni di risparmio potranno essere convertite a semplice richiesta dell'azionista in azioni ordinarie alla pari nei termini e con le modalità definiti dal Consiglio di Amministrazione.

VERSIONE PROPOSTA

Art. 6 - Azioni di risparmio e Rappresentante comune

1. Le azioni di risparmio hanno i privilegi e le caratteristiche previsti **dalla legge** e dal presente statuto.
2. INVARIATO
3. INVARIATO
4. Le spese necessarie per la tutela dei comuni interessi dei possessori di azioni di risparmio, per le quali è deliberato dalla loro assemblea speciale la costituzione del fondo, sono sostenute dalla Società fino all'ammontare di euro ~~10.000,00~~ **25.000,00** (diecimilavirgolazerozero) **(venticinquemilavirgolazerozero)** annui.
5. INVARIATO
6. INVARIATO

* * *

Articolo 9 – Convocazione

Le proposte di modifica al comma 2 dell'articolo 9 dello Statuto consistono in semplici chiarimenti testuali ed alcune rettifiche stilistiche. La proposta di eliminare la precisazione contenuta nel primo periodo del comma 4, concernente le modalità di convocazione dell'assemblea in seconda convocazione, e nel caso dell'assemblea straordinaria, in terza convocazione, è dovuta al fatto che la stessa appare superflua e si ritiene preferibile per ragioni di chiarezza che dette modalità siano disciplinate esclusivamente dalle vigenti disposizioni di legge, fermo restando che non sono consentite convocazioni ulteriori alla seconda per quanto riguarda l'assemblea ordinaria e alla terza per quanto riguarda l'assemblea straordinaria.

VERSIONE VIGENTE

Art. 9 - Convocazione

1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, entro i termini previsti dalla normativa vigente, sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dal regolamento emanato dalla Consob, nonché ancora, ove necessario o deciso dagli amministratori, su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Il Corriere della Sera.
3. L'assemblea ha luogo in Italia, anche fuori dal Comune dove si trova la sede sociale.
4. Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e, nel caso di assemblea straordinaria, terza convocazione qualora alle precedenti non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare; in assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda e/o terza convocazione deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni, rispettivamente dalla prima o dalla seconda convocazione, con riduzione del termine per la pubblicazione dell'avviso a 10 (dieci) giorni. Non sono consentite convocazioni ulteriori alla seconda per quanto riguarda l'assemblea ordinaria e alla terza per quanto riguarda l'assemblea straordinaria.

VERSIONE PROPOSTA

Art. 9 - Convocazione

1. INVARIATO
2. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, entro i termini previsti dalla normativa **pro tempore** vigente, sul sito *internet* della Società nonché con le altre modalità previste ~~dal regolamento emanato dalla Consob~~ **dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti**, nonché ancora, ove ~~necessario~~ **richiesto da tali disposizioni** o deciso ~~dagli amministratori~~ **dal Consiglio di Amministrazione**, su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Il Corriere della Sera.
3. INVARIATO
4. ~~Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e, nel caso di assemblea straordinaria, terza convocazione qualora alle precedenti non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare; in assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda e/o terza convocazione deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni, rispettivamente dalla prima o dalla seconda convocazione, con riduzione del termine per la pubblicazione dell'avviso a 10 (dieci) giorni.~~ Non sono consentite convocazioni ulteriori alla seconda per quanto riguarda l'assemblea ordinaria e alla terza per quanto riguarda l'assemblea straordinaria.

5. Per il diritto da parte dei soci, che rappresentino la percentuale minima fissata dalla legge, di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, valgono le disposizioni di legge

5. INVARIATO

* * *

Articolo 11 – Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

Le proposte di modifica all'articolo 11 dello Statuto consistono nell'eliminazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi rafforzati dovuti al vigente assetto proprietario della Società. Con il perfezionamento dell'Operazione, venendo meno la necessità di *quorum* rafforzati, si ritiene preferibile semplificare tali previsioni, prevedendo che la costituzione dell'assemblea e la validità delle relative deliberazioni siano disciplinate dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

VERSIONE VIGENTE

Art. 11 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

1. L'assemblea ordinaria degli azionisti in prima e seconda convocazione delibera col voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea e almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società fatta eccezione per: (i) l'assemblea ordinaria di seconda convocazione avente ad oggetto l'approvazione del bilancio annuale, la nomina e la revoca delle cariche sociali che è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata e delibera col voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea, (ii) quanto previsto dall'art. 14 del presente statuto con riferimento alla nomina degli amministratori e (iii) quanto previsto dall'art. 22 del presente statuto con riferimento alla nomina dei sindaci.
2. L'assemblea straordinaria degli azionisti è validamente costituita in prima, seconda e terza convocazione quando è rappresentato più della metà del capitale sociale ordinario

VERSIONE PROPOSTA

Art. 11 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

1. ~~L'assemblea ordinaria degli azionisti in prima e seconda convocazione delibera col voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea e almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società fatta eccezione per: (i) l'assemblea ordinaria di seconda convocazione avente ad oggetto l'approvazione del bilancio annuale, la nomina e la revoca delle cariche sociali che è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata e delibera col voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea, (ii) quanto previsto dall'art. 14 del presente statuto con riferimento alla nomina degli amministratori e (iii) quanto previsto dall'art. 22 del presente statuto con riferimento alla nomina dei sindaci.~~
La costituzione dell'assemblea e la validità delle relative deliberazioni sono disciplinate dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del presente statuto per la nomina degli amministratori e dall'art. 22 del presente statuto per la nomina del Collegio sindacale.

ABROGATO

della Società e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

3. Sono fatte salve le disposizioni di legge che richiedono quorum più elevati.

ABROGATO

* * *

Articolo 12 – Presidenza e svolgimento dell’assemblea

Le proposte di modifica al commi 1 e 3 dell’articolo 12 consistono, in linea con le modifiche proposte al precedente articolo 11, e per le medesime motivazioni, nell’eliminazione dei *quorum* deliberativi rafforzati richiesti rispettivamente per la nomina del presidente dell’assemblea e del segretario.

VERSIONE VIGENTE

Art. 12 - Presidenza e svolgimento dell’assemblea degli azionisti

1. L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona eletta dall’assemblea a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.
2. Spetta al Presidente dell’assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori, compresa la determinazione dell’ordine e del sistema di votazione in ogni caso palese, verificare i risultati delle votazioni.
3. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall’assemblea a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea su proposta del Presidente, o da un Notaio nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno.
4. Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

VERSIONE PROPOSTA

Art. 12 - Presidenza e svolgimento dell’assemblea degli azionisti

1. L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona eletta dall’assemblea ~~a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea~~ **con il voto della maggioranza dei presenti**.
2. INVARIATO
3. Il Presidente è assistito da un Segretario **eletto** ~~designato dall’assemblea a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea~~ su proposta del Presidente, o da un Notaio nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno.
4. INVARIATO

* * *

Articolo 13 – Assemblee speciali

La modifica proposta al secondo comma dell’articolo 13 è volta ad estendere anche alle assemblee speciali degli obbligazionisti il principio della “*record date*” e quindi l’applicabilità del medesimo termine previsto dal comma 1 dell’articolo 10 per l’assemblea degli azionisti ai fini dell’accertamento dei soggetti legittimati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto. La proposta di modifica, pur non essendo richiesta dalle vigenti disposizioni di legge, si rende opportuna nell’ottica di uniformare anche sotto tale profilo la disciplina delle assemblee speciali degli obbligazionisti a quella dell’assemblea degli azionisti.

VERSIONE VIGENTE**Art. 13 - Assemblee speciali**

1. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni di legge previste per l'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio e, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente statuto per l'assemblea e quelle, in particolare, previste per l'assemblea straordinaria.
2. Alle assemblee degli obbligazionisti non si applica il termine di 2 (due) giorni previsto dal comma 1 dell'art. 10.

VERSIONE PROPOSTA**Art. 13 - Assemblee speciali**

1. INVARIATO
2. Alle assemblee degli obbligazionisti ~~non~~ si applica il **medesimo** termine di ~~2 (due)~~ **giorni previsto dal cui al** comma 1 dell'art. 10.

* * *

Articolo 14 – Consiglio di Amministrazione

Le proposte di modifica all'articolo 14 dello Statuto di seguito illustrate si rendono opportune, da un lato, al fine di tener conto del mutamento degli assetti proprietari della Società che si produrranno per effetto del perfezionamento dell'Operazione e, dall'altro, per adeguarne il testo alle nuove disposizioni legislative e regolamentari in materia di equilibrio tra generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo.

Per quel che riguarda le modifiche legate al nuovo assetto proprietario della Società, si propone in primo luogo di modificare il comma 1 dell'articolo 14 e di inserire un nuovo comma 4, al fine di eliminare la previsione di un numero fisso di amministratori, prevedendo invece che il Consiglio di Amministrazione possa essere composto da minimo di sette ad un massimo di tredici componenti (ovvero, nel caso in cui siano presentate e votate una o più liste di minoranza, da un minimo di otto ad un massimo di quattordici componenti) e lasciando all'assemblea degli azionisti il potere di determinare il numero dei componenti tra il minimo e il massimo previsto, prima di procedere alla nomina degli stessi. La previsione di un numero variabile di componenti consentirebbe all'assemblea degli azionisti, in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione, una maggiore flessibilità nella determinazione della composizione dell'organo amministrativo senza dover operare ulteriori modifiche statutarie.

Viene inoltre proposto, sempre nell'ottica di garantire all'assemblea una maggiore flessibilità nella determinazione del numero degli amministratori, l'inserimento di un nuovo comma 5 nell'articolo 14, al fine di riconoscere all'assemblea la facoltà, qualora il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, di aumentare il numero dei componenti durante ciascun periodo di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, deliberando secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni di legge e senza applicazione della procedura per liste. Parimenti, nell'ipotesi disciplinata dal comma 20 (nuovo comma 22) in cui l'assemblea debba provvedere alle nomine degli amministratori per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, si propone di modificare quest'ultima previsione, attribuendo all'assemblea la facoltà di deliberare la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei criteri di composizione e del numero minimo previsti nello Statuto.

In conseguenza dell'eliminazione del numero fisso di dodici amministratori, si rende altresì necessario modificare le altre previsioni contenute nell'articolo 14 che fanno riferimento a tale numero. In particolare, tali modifiche riguardano:

- (i) il comma 4 (nuovo comma 6), dove si dovrà prevedere che ciascuna lista non può contenere più di tredici candidati;

- (ii) il comma 12 (nuovo comma 14) lettera (a), in quanto occorrerà precisare che il numero degli amministratori eletti sarà pari a quello determinato dall'assemblea meno una unità e, parimenti, nell'ipotesi disciplinate nei successivi commi 15 e 16 (nuovi commi 16 e 17), risulterà eletto un numero di amministratori pari a quello determinato dall'assemblea;
- (iii) la previsione contenuta nell'ultimo periodo del comma 21 (nuovo comma 23), precisando che in caso di mancata sostituzione dell'amministratore tratto dalla lista di minoranza il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione verrà ridotto di una unità.

La modifica proposta al comma 6 (nuovo comma 8) dell'articolo 14 consiste nell'eliminazione della precisazione, contenuta nell'ultimo periodo del comma in esame, relativa al divieto, per determinati soggetti, di presentare una lista diversa da quella presentata dall'azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società, in quanto tale previsione risulta superflua alla luce dell'assetto proprietario che assumerà la Società con il perfezionamento dell'Operazione, essendo al riguardo sufficiente il disposto contenuto nel primo periodo del medesimo comma che già fa riferimento alla nozione di collegamento prevista dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. La modifica proposta richiede, inoltre, di modificare di conseguenza il richiamo contenuto al comma 21 (nuovo comma 23) dell'articolo 14.

Sempre al fine di tener conto del mutamento degli assetti proprietari della Società per effetto del perfezionamento dell'Operazione, si propone di eliminare le precisazioni contenute nelle disposizioni concernenti la procedura delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione in relazione alle maggioranze necessarie per deliberare l'elezione della lista di maggioranza, la nomina degli amministratori in caso di presentazione di una sola lista e di mancata presentazione di alcuna lista nonché per la sostituzione degli amministratori tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti o nominati dalla assemblea nelle precedenti ipotesi. Coerentemente a quanto previsto dall'articolo 11, nella versione proposta, è possibile semplificare tali disposizioni prevedendo che anche le deliberazioni sopra menzionate vengano adottate dall'assemblea secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. In particolare, le modifiche proposte a tal fine riguardano il comma 12 (nuovo comma 14) lettera (a), l'eliminazione del comma 14, il comma 15 (nuovo comma 16), il comma 16 (nuovo comma 17) ed il comma 22 (nuovo comma 24) dell'articolo 14.

Il secondo gruppo di modifiche proposte all'articolo 14 sono volte ad adeguare il testo dello Statuto alle disposizioni della Legge 120/2011, che ha modificato gli articoli 147-ter e 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF"), per perseguire l'obiettivo di favorire l'accesso alle cariche sociali da parte del genere meno rappresentato, imponendo alle società quotate di prevedere, all'interno dei rispettivi organi di amministrazione e controllo, un criterio di ripartizione tra quote che garantisca l'equilibrio tra generi, nella misura minima prevista dalla medesima legge (almeno 1/5 in sede di primo mandato e almeno 1/3 nei successivi mandati). Le modifiche proposte tengono anche conto delle disposizioni emanate dalla Consob in materia in attuazione di una specifica delega regolamentare.

In particolare la Consob, nell'introdurre il nuovo articolo 144-undecies nel regolamento approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti") ha ritenuto opportuno lasciare agli statuti delle società quotate ampia autonomia nell'individuazione (i) delle modalità di formazione delle liste nonché dei criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni, con l'unico limite di non poter imporre il rispetto di criteri di riparto tra generi alle liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre, (ii) delle modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra i generi, e (iii) le modalità affinché l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, non contrasti con quanto

previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis del TUF.

Le modifiche proposte per adeguare l'articolo 14 dello Statuto alle disposizioni legislative e regolamentari sopra citate riguardano in particolare:

- (i) il comma 2, dove si prevede che la composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri di riparto tra generi indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti;
- (ii) il comma 4 (nuovo comma 6), per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi nella formazione delle liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre;
- (iii) il comma 11 (nuovo comma 13) ed il nuovo comma 18, al fine di prevedere un meccanismo di sostituzione/integrazione delle liste che consenta all'assemblea all'esito delle votazioni di assicurare il rispetto dei requisiti di indipendenza e dell'equilibrio tra i generi;
- (iv) i commi 17, 19 e 20 (nuovi commi 19, 21 e 22) ed il nuovo comma 26, in modo da assicurare il rispetto del criterio di riparto tra i generi nel meccanismo di sostituzione di uno o più amministratori in caso di cessazione dalla carica.

Infine, le altre modifiche proposte all'articolo 14 di seguito evidenziate consistono in semplici chiarimenti testuali ed alcune rettifiche stilistiche.

VERSIONE VIGENTE

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da 12 (dodici) componenti ovvero, nel caso in cui siano presentate e votate una o più liste di minoranza ai sensi dell'art. 147-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, secondo la procedura di seguito indicata, da 13 (tredici) componenti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 21. Gli amministratori durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi, salvo che l'assemblea non stabilisca una minore durata per il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina dello stesso, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
2. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia. Almeno 2 (due) di essi (o l'eventuale diverso numero minimo

VERSIONE PROPOSTA

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da ~~12 (dodici)~~ **un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 13 (tredici)** componenti ovvero, nel caso in cui siano presentate e votate una o più liste di minoranza ai sensi dell'art. 147-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, secondo la procedura di seguito indicata, da ~~13 (tredici)~~ **un ulteriore amministratore e, quindi, da un minimo di 8 (otto) ad un massimo di 14 (quattordici)** componenti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma ~~21~~**23**. Gli amministratori durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi, salvo che l'assemblea non stabilisca una minore durata per il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina dello stesso, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
2. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia. ~~Almeno~~ **Inoltre almeno** 2 (due) di essi (o

previsto dalla normativa applicabile) devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

3. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del codice civile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

4. La nomina del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nei commi 16 e seguenti del presente articolo, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore a 12 (dodici). Tuttavia, la lista presentata dal socio o dai soci che, anche congiuntamente, detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società contiene un numero di candidati pari a 12 (dodici), di cui

l'eventuale diverso numero minimo previsto ~~dalla normativa applicabile~~ **dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti**) devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari **pro tempore vigenti e, a decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.**

3. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del codice civile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

4. **L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

5. **Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea durante ciascun periodo di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione può aumentare il numero, provvedendo alle relative nomine secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, senza applicazione della procedura per liste. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Si applicano, in tal caso, le disposizioni previste dal comma 25.**

6. La nomina del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nei commi ~~46~~**18** e seguenti del presente articolo, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore a ~~12 (dodici)~~ **13 (tredici)**. ~~Tuttavia, la~~ **La** lista presentata dal socio o dai soci che, anche congiuntamente, detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società ~~contiene un numero di candidati~~

almeno 2 (due) (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalla normativa applicabile) devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

5. Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la Società, complessivamente almeno la percentuale di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria pari a quella massima determinata ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.
6. Ogni socio così come i soci che risultino collegati, anche indirettamente, tra di loro ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'art. 148, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, in tema di Collegio sindacale potranno presentare, concorrere a presentare e votare, anche attraverso interposta persona o fiduciari, una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Nel caso di violazione di tale disposizione si terrà conto solo dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore della lista presentata o votata da parte di uno o più soggetti legittimati alla presentazione e votazione di un'unica lista che abbia ottenuto la percentuale più alta di adesioni o voti, in entrambi i casi in termini di capitale sociale, mentre non si terrà conto dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore di altre liste. In ogni caso non potranno presentare, né concorrere a

~~pari a 12 (dodici), di cui~~ **deve contenere** almeno 2 (due) **candidati** (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalla normativa applicabile) ~~devono essere~~ in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari **pro tempore vigenti. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre, a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, devono assicurare, nella composizione della lista, il rispetto di tale equilibrio nella misura minima stabilita dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.**

7. Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la Società, complessivamente almeno la percentuale di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria pari a quella massima determinata ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari **pro tempore vigenti.**
8. Ogni socio così come i soci che risultino collegati, anche indirettamente, tra di loro ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'art. 148, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, in tema di Collegio sindacale potranno presentare, concorrere a presentare e votare, anche attraverso interposta persona o fiduciari, una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Nel caso di violazione di tale disposizione si terrà conto solo dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore della lista presentata o votata da parte di uno o più soggetti legittimati alla presentazione e votazione di un'unica lista che abbia ottenuto la percentuale più alta di adesioni o voti, in entrambi i casi in termini di capitale sociale, mentre non si terrà conto dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore di altre liste. ~~In ogni caso non potranno presentare, né concorrere a~~

di controllo nella Società (secondo la nozione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile) i seguenti soggetti: (a) i soggetti che detengono una partecipazione almeno pari alla metà del capitale sociale di tale azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società, (b) i soci dei soggetti indicati alla precedente lettera (a) e (c) altre società o enti controllanti, controllati da, o sotto il comune controllo con, i soggetti o soci indicati alle precedenti lettere (a) e (b) (secondo la suddetta nozione di controllo).

7. Non possono essere iscritti nelle liste, e se eletti amministratori decadono dalla carica, coloro che non siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile e dal presente articolo o per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza.
8. Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del diritto di voto per il numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono produrre, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni e indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, le certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alla normativa applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in loro favore alla data del deposito della lista presso la società.
9. Unitamente al deposito di ciascuna lista, sono depositate presso la sede sociale (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione

~~presentare né votare una lista diversa da quella presentata o votata dall'azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società (secondo la nozione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile) i seguenti soggetti: (a) i soggetti che detengono una partecipazione almeno pari alla metà del capitale sociale di tale azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società, (b) i soci dei soggetti indicati alla precedente lettera (a) e (c) altre società o enti controllanti, controllati da, o sotto il comune controllo con, i soggetti o soci indicati alle precedenti lettere (a) e (b) (secondo la suddetta nozione di controllo).~~

9. Non possono essere iscritti nelle liste, e se eletti amministratori decadono dalla carica, coloro che non siano in possesso dei requisiti richiesti ~~dalla normativa applicabile~~ **dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti** e dal presente articolo o per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza.
10. Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere depositate presso la sede della Società almeno ~~25 (venticinque) giorni di calendario prima di~~ **entro il venticinquesimo giorno precedente** quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del diritto di voto per il numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono ~~produrre~~ **far pervenire**, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni e indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, le **comunicazioni**/certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alla normativa applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in loro favore alla data del deposito della lista presso la società.
11. Unitamente al deposito di ciascuna lista, sono depositate presso la sede sociale (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con

della partecipazione complessivamente detenuta, (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con questi ultimi anche ai sensi del precedente comma 6, (iii) i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi della normativa applicabile, nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.

10. Le liste ovvero le singole candidature per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.
11. Il voto di ciascun soggetto legittimato riguarderà la lista nel suo complesso e dunque automaticamente tutti i candidati nella stessa indicati secondo l'ordine ivi previsto, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.
12. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:
 - (a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea, fermo restando quanto previsto al successivo comma 14) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella medesima lista, 12 (dodici) amministratori;
 - (b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da

l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta, (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con questi ultimi anche ai sensi del precedente comma ~~6~~**8**, (iii) i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi della normativa applicabile, nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.

12. INVARIATO
13. Il voto di ciascun soggetto legittimato riguarderà la lista nel suo complesso e dunque automaticamente tutti i candidati nella stessa indicati secondo l'ordine ivi previsto, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni, **salvo quanto previsto dal successivo comma 18 in relazione alle sostituzioni/integrazioni necessarie al fine di assicurare i requisiti di composizione di cui al precedente comma 2.**
14. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:
 - (a) dalla lista che ~~ha ottenuto la maggioranza assoluta dei~~ **è risultata prima per numero di** voti ~~(e quindi il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea, fermo restando quanto previsto al successivo comma 14)~~ **è tratto**, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella

quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata dai soggetti legittimati che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti legittimati che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto 1 (uno) amministratore, indicato come primo in ordine numerico progressivo tra i candidati della medesima lista.

13. Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo tali liste, fermo restando che la lista di maggioranza per risultare eletta dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea) e fermo restando quanto previsto al successivo comma 14. La medesima regola del ballottaggio si applicherà nel caso di parità di voti tra due o più liste previste dalla lettera (b) del comma 12 che precede; in tale ultimo caso, tuttavia, saranno esclusi dal computo gli astenuti. Pertanto in tale ultimo caso si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soggetti legittimati al voto presenti in assemblea, ed è eletto dalla lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti, escludendo dal computo gli astenuti, il restante amministratore nella persona del candidato indicato come primo in ordine numerico progressivo tra i candidati della medesima lista.

14. Resta inteso che in prima convocazione (anche nel caso di eventuali votazioni di ballottaggio) occorrerà per la lista di maggioranza altresì il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società; nel caso in cui, in prima convocazione, la lista prevista dalla lettera (a) del comma 12 che precede non ottenga il

medesima lista, ~~12 (dodici)~~ **un numero di amministratori pari a quello determinato dall'assemblea meno 1 (una) unità;**

(b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata dai soggetti legittimati che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti legittimati che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto 1 (uno) amministratore, indicato come primo in ordine numerico progressivo tra i candidati della medesima lista.

15. Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. ~~fermo restando che la lista di maggioranza per risultare eletta dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea) e fermo restando quanto previsto al successivo comma 14.~~ La medesima regola del ballottaggio si applicherà nel caso di parità di voti tra due o più liste previste dalla lettera (b) del comma ~~12~~14 che precede; in tale ultimo caso, tuttavia, saranno esclusi dal computo gli astenuti. ~~Pertanto in tale ultimo caso si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soggetti legittimati al voto presenti in assemblea, ed è eletto dalla lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti, escludendo dal computo gli astenuti, il restante amministratore nella persona del candidato indicato come primo in ordine numerico progressivo tra i candidati della medesima lista.~~

ABROGATO

voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società, non risulterà eletto in tale prima convocazione nessun amministratore, neppure quello da trarre dalle liste di minoranza.

15. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea) nonché in prima convocazione il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario, risultano eletti amministratori tutti i 12 (dodici) candidati elencati in tale lista.

16. Nel caso non venga presentata alcuna lista ai sensi dell'art. 147-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea, restando peraltro inteso che in prima convocazione occorrerà altresì il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società, e il Consiglio di Amministrazione sarà composto dai 12 (dodici) amministratori votati dall'assemblea.

16. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa, e, ~~qualora la stessa ottenga la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea) nonché in prima convocazione il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario, risultano eletti amministratori tutti i 12 (dodici) candidati elencati in tale lista~~ **delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, e risulta eletto un numero di amministratori pari a quello determinato dall'assemblea.**

17. Nel caso non venga presentata alcuna lista ~~ai sensi dell'art. 147-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea, restando peraltro inteso che in prima convocazione occorrerà altresì il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società, e il Consiglio di Amministrazione sarà composto dai 12 (dodici) amministratori votati dall'assemblea~~ **l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, e risulta eletto un numero di amministratori pari a quello determinato dall'assemblea.**

18. Nel caso in cui (i) la lista di cui alla lettera (a) del comma 14, ovvero (ii) l'unica lista di cui al comma 16, non contenga un numero sufficiente di candidati, ovvero non contenga un numero sufficiente di candidati in possesso del requisito di indipendenza, ovvero ancora, ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, le

17. Le disposizioni che precedono non si applicheranno per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.
18. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo quanto di seguito previsto.
19. Nel caso in cui l'amministratore cessato sia quello tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede, e purché la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili e nel caso in cui l'amministratore cessato sia quello tratto dalla lista prevista dalla lettera (a) del comma 12 che precede, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. senza vincoli nella scelta.
- modalità di nomina sopra indicate non consentano di assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2, si procederà alla sostituzione del numero minimo di candidati indicati nella lista di cui alla lettera (a) del comma 14 o dell'unica lista di cui al comma 16 necessario per assicurare il rispetto di tali requisiti di composizione, secondo l'inverso dell'ordine progressivo con il quale gli amministratori sono stati elencati nella lista. In difetto, alle sostituzioni provvederà l'assemblea, deliberando secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.**
19. Le disposizioni che precedono, **fermo restando il rispetto dei requisiti di composizione di cui al precedente comma 2**, non si applicheranno per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.
20. INVARIATO
21. Nel caso in cui l'amministratore cessato sia quello tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma ~~12~~**14** che precede, e purché la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato, **assicurando, ove possibile e ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2.** Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili e nel caso in cui l'amministratore cessato sia quello tratto dalla lista prevista dalla lettera (a) del comma ~~12~~**14** che precede, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai

20. Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli amministratori necessarie per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione, si procede secondo le statuizioni che seguono.

21. Nel caso occorra procedere alla sostituzione dell'amministratore tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede, sono proposti per la carica esclusivamente i candidati (non eletti) elencati in tale lista e risulta eletto chi di loro ottiene il maggior numero di voti favorevoli. In mancanza di nominativi da proporre ai sensi di quanto sopra previsto, verrà data facoltà esclusivamente ai soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno la percentuale di azioni di cui al precedente comma 5 e che siano diversi (i) dai soci che a suo tempo hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, (ii) dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società e (iii) dai soci che siano collegati in qualsiasi modo, anche indirettamente (anche ai sensi della prima e/o terza frase di cui al precedente comma 6), con uno o più dei soci di cui ai precedenti punti (i) e (ii) di presentare candidature per l'elezione del sostituto dell'amministratore cessato tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma

sensi dell'art. 2386 cod. civ. senza vincoli nella scelta, **ma assicurando il rispetto del requisito del numero minimo di amministratori che devono risultare in possesso del requisito di indipendenza e, ove richiesto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2.**

22. Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli amministratori necessarie per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione, si procede secondo le statuizioni che seguono **assicurando, ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2. L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a quello degli amministratori in carica, per il periodo di durata residua del loro mandato, nel rispetto dei criteri di composizione di cui al comma 2 e sino al numero minimo previsto dal comma 1.**

23. Nel caso occorra procedere alla sostituzione dell'amministratore tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma ~~12~~¹⁴ che precede, sono proposti per la carica esclusivamente i candidati (non eletti) elencati in tale lista e risulta eletto chi di loro ottiene il maggior numero di voti favorevoli. In mancanza di nominativi da proporre ai sensi di quanto sopra previsto, verrà data facoltà esclusivamente ai soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno la percentuale di azioni di cui al precedente comma ~~5~~⁷ e che siano diversi (i) dai soci che a suo tempo hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, (ii) dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società e (iii) dai soci che siano collegati in qualsiasi modo, anche indirettamente (anche ai sensi ~~della prima e/o terza frase di cui al~~ precedente comma ~~6~~⁸), con uno o più dei soci di cui

12 che precede; il sostituto potrà essere scelto esclusivamente tra i candidati presentati dai soci di minoranza ai sensi di quanto sopra previsto e risulterà eletto il candidato tra questi che abbia ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non trovino applicazione, non verrà eletto alcun sostituto al posto del cessato amministratore tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede e il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione verrà ridotto a 12 (dodici).

22. Nel caso occorra procedere alla sostituzione degli amministratori tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ovvero nominati dall'assemblea in caso di presentazione di una sola lista o di mancata presentazione di alcuna lista, si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea), restando peraltro inteso che in prima convocazione occorrerà altresì il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società.

23. Possono essere proposti candidati ai sensi dei precedenti commi 21 e 22 esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 9.

ai precedenti punti (i) e (ii) di presentare candidature per l'elezione del sostituto dell'amministratore cessato tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma ~~12~~**14** che precede; il sostituto potrà essere scelto esclusivamente tra i candidati presentati dai soci di minoranza ai sensi di quanto sopra previsto e risulterà eletto il candidato tra questi che abbia ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non trovino applicazione, non verrà eletto alcun sostituto al posto del cessato amministratore tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma ~~12~~**14** che precede e il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione verrà ridotto ~~a 12 (dodici)~~ **di 1 (una) unità**.

24. Nel caso occorra procedere alla sostituzione degli amministratori tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ovvero nominati dall'assemblea in caso di presentazione di una sola lista o di mancata presentazione di alcuna lista, ~~si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea), restando peraltro inteso che in prima convocazione occorrerà altresì il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società~~ **secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.**

25. Possono essere proposti candidati ai sensi dei precedenti commi ~~21~~**23** e ~~22~~**24** esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma ~~9~~**11**.

26. Le procedure di sostituzione di cui ai precedenti commi devono comunque assicurare, ove possibile e ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2.

24. Gli amministratori nominati dall'assemblea in sostituzione dei membri cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
25. Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

27. INVARIATO

28. INVARIATO

* * *

Articolo 16 – Cariche sociali - Comitati

Le modifiche proposte al comma 1, 2 e 3 e l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 16 consistono nell'eliminazione delle particolari previsioni riguardanti le modalità di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato e del Segretario del Consiglio di Amministrazione ed i requisiti di composizione in caso di costituzione del Comitato Esecutivo dovute al vigente assetto proprietario della Società, che non risultano più necessarie con il perfezionamento dell'Operazione. La modifica proposta al comma 4 è un semplice chiarimento testuale.

VERSIONE VIGENTE

Art. 16 - Cariche sociali - Comitati

1. Il Presidente è nominato dall'assemblea o, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione tra gli amministratori indicati con il numero dispari nella lista presentata dal socio che detenga la maggioranza assoluta del capitale sociale ordinario, laddove tale lista sia stata presentata da detto socio in assemblea all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dal presente statuto alla propria competenza, ad uno dei suoi membri, al quale sono affidati incarichi speciali, stabilendo i limiti all'esercizio dei poteri delegati. Il Consiglio di Amministrazione può altresì affidare incarichi speciali ad uno o più degli altri amministratori per specifiche operazioni. L'Amministratore Delegato è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli amministratori indicati con il numero pari nella lista presentata dal socio che detenga la maggioranza assoluta del capitale sociale ordinario, laddove tale lista sia stata

VERSIONE PROPOSTA

Art. 16 - Cariche sociali - Comitati

1. Il Presidente è nominato dall'assemblea o, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione ~~tra gli amministratori indicati con il numero dispari nella lista presentata dal socio che detenga la maggioranza assoluta del capitale sociale ordinario, laddove tale lista sia stata presentata da detto socio in assemblea all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.~~
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dal presente statuto alla propria competenza, ad uno o **più** dei suoi **componenti**, cui sono affidati incarichi speciali, stabilendo i limiti all'esercizio dei poteri delegati. Il Consiglio di Amministrazione può altresì affidare incarichi speciali ad uno o più degli altri amministratori per specifiche operazioni. ~~L'Amministratore Delegato è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli amministratori indicati con il numero pari nella lista presentata dal socio che detenga la maggioranza assoluta del capitale sociale~~

presentata da detto socio in assemblea all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione, su designazione dell'Amministratore Delegato, nomina - anche di volta in volta - il Segretario del Consiglio di Amministrazione scelto anche fuori dei suoi componenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire: (i) un Comitato esecutivo, al quale delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dal presente statuto alla propria competenza; (ii) i comitati previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati; (iii) comitati strategici o altri comitati con funzioni specifiche, fissandone i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.
5. Del Comitato esecutivo, ove costituito, fa parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede.
6. Alle riunioni del Comitato esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti determinazioni previste dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione.

~~ordinario, laddove tale lista sia stata presentata da detto socio in assemblea all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.~~

3. Il Consiglio di Amministrazione ~~su~~ designazione dell'Amministratore Delegato, nomina - anche di volta in volta - il Segretario del Consiglio di Amministrazione scelto anche fuori dei suoi componenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire: (i) un Comitato esecutivo, al quale delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dal presente statuto alla propria competenza; (ii) i comitati previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati; (iii) ~~comitati strategici~~ o altri comitati con funzioni specifiche; fissandone i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

ABROGATO

5. INVARIATO

* * *

Articolo 17 – Poteri

Le modifiche proposte al comma 2 dell'articolo 17, sono volte ad adeguare l'elenco delle attribuzioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, e le conseguenti limitazioni delle materie delegabili agli organi delegati, al mutamento degli assetti societari della Società con il perfezionamento dell'Operazione e per garantire al Consiglio di Amministrazione una maggiore flessibilità nell'attribuzione delle deleghe.

In particolare, si propone di attribuire, nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione esclusivamente le deliberazioni relative a (i) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, (ii) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, (iii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del soggetto legittimato, (iv) gli adeguamenti dello statuto della Società a disposizioni normative, (v) fusioni e scissioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-*bis* del codice civile, anche quali richiamati dall'art. 2506-*ter* del codice civile, (vi) l'emissione di obbligazioni.

VERSIONE VIGENTE**Art. 17 - Poteri**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dello scopo sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.
2. Fatte salve le competenze dell'assemblea e quelle esclusive del Consiglio di Amministrazione previste dalla legge, il potere di deliberare sulle materie qui di seguito elencate è riservato esclusivamente al Consiglio di Amministrazione e non può essere delegato né all'Amministratore Delegato né ad altri amministratori o comitati del Consiglio di Amministrazione (incluso l'eventuale Comitato esecutivo), restando inteso che le decisioni e materie di seguito indicate si riferiscono sia ad Edison direttamente sia alle società controllate da Edison (secondo la nozione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile) per le quali controllate occorrerà pertanto una delibera del Consiglio di Amministrazione di Edison con riferimento a tali decisioni e materie, salvo per i punti b) (bilancio di esercizio e consolidato, business plan e budget), d) (sedi secondarie), e) (indicazione di amministratori con la legale rappresentanza), g) (adeguamenti dello statuto a disposizioni normative) e t) (Chief Financial Officer) che si riferiscono solo ad Edison:
 - a) decisioni inerenti il capitale sociale, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, aumento e riduzione del capitale sociale, fusione, scissione, trasformazione;
 - b) decisioni inerenti l'approvazione e la modifica del progetto di bilancio di esercizio e consolidato, del business plan anche consolidato o del budget anche consolidato di Edison;
 - c) acquisti o atti dispositivi di beni, o altri investimenti, contratti o operazioni per un ammontare superiore a euro 30 (trenta) milioni (o il suo equivalente in altra valuta) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate, fatta eccezione per la stipula di contratti di cessione o acquisto di gas, energia elettrica, altre materie prime e

VERSIONE PROPOSTA**Art. 17 - Poteri**

1. INVARIATO
2. **Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge e senza facoltà di delega, le deliberazioni relative a:**
~~Fatte salve le competenze dell'assemblea e quelle esclusive del Consiglio di Amministrazione previste dalla legge, il potere di deliberare sulle materie qui di seguito elencate è riservato esclusivamente al Consiglio di Amministrazione e non può essere delegato né all'Amministratore Delegato né ad altri amministratori o comitati del Consiglio di Amministrazione (incluso l'eventuale Comitato esecutivo), restando inteso che le decisioni e materie di seguito indicate si riferiscono sia ad Edison direttamente sia alle società controllate da Edison (secondo la nozione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile) per le quali controllate occorrerà pertanto una delibera del Consiglio di Amministrazione di Edison con riferimento a tali decisioni e materie, salvo per i punti b) (bilancio di esercizio e consolidato, business plan e budget), d) (sedi secondarie), e) (indicazione di amministratori con la legale rappresentanza), g) (adeguamenti dello statuto a disposizioni normative) e t) (Chief Financial Officer) che si riferiscono solo ad Edison:-~~
 - a) ~~decisioni inerenti il capitale sociale, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, aumento e riduzione del capitale sociale, fusione, scissione, trasformazione;-~~
 - b) ~~decisioni inerenti l'approvazione e la modifica del progetto di bilancio di esercizio e consolidato, del business plan anche consolidato o del budget anche consolidato di Edison;-~~
 - e) ~~acquisti o atti dispositivi di beni, o altri investimenti, contratti o operazioni per un~~

- titoli rappresentativi di Certificati Verdi o di diritti di emissione di CO₂ per i quali non sono previsti limiti di valore ai poteri delegabili e fatto salvo quanto diversamente previsto in altri punti del presente art. 17, comma 2;
- d) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie di Edison;
 - e) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza di Edison;
 - f) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del soggetto legittimato;
 - g) gli adeguamenti dello statuto di Edison a disposizioni normative;
 - h) fusioni e scissioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile, anche quali richiamati dall'art. 2506-ter del codice civile;
 - i) emissione di obbligazioni;
 - l) trasferimenti o altri atti di disposizione (in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, ivi inclusi senza alcuna limitazione la costituzione o concessione di pegni, garanzie, vincoli, usufrutti o altri diritti di terzi) di partecipazioni detenute che possano comportare la perdita del controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1 o 2 del codice civile, di una società controllata o ogni altra operazione dalla quale derivi la perdita del controllo di una tale società controllata;
 - m) altri acquisti, acquisizioni a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma (per esempio a seguito di aumento di capitale o costituzione di società), trasferimenti o altri atti di disposizione (in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma e qualsiasi titolo ivi inclusi senza alcuna limitazione la costituzione o concessione di pegni, garanzie, vincoli, usufrutti o altri diritti di terzi) di partecipazioni e interessenze in altre società, imprese o altri enti per un ammontare superiore a euro 30 (trenta) milioni (o il suo equivalente in altra valuta) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate e che non rientrino in quanto previsto nel precedente punto l) del presente art. 17, comma 2;
 - n) decisioni riguardanti l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea dei soci delle società controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1 o 2, del codice civile o

~~ammontare superiore a euro 30 (trenta) milioni (o il suo equivalente in altra valuta) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate, fatta eccezione per la stipula di contratti di cessione o acquisto di gas, energia elettrica, altre materie prime e titoli rappresentativi di Certificati Verdi o di diritti di emissione di CO₂ per i quali non sono previsti limiti di valore ai poteri delegabili e fatto salvo quanto diversamente previsto in altri punti del presente art. 17, comma 2;~~

- ~~d) a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie di Edison;~~
- ~~e) b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza di Edison;~~
- ~~f) c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del soggetto legittimato;~~
- ~~g) d) gli adeguamenti dello statuto di Edison a disposizioni normative;~~
- ~~h) e) **le delibere di** fusioni e scissioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile, anche quali richiamati dall'art. 2506-ter del codice civile;~~
- ~~i) f) **le delibere di** emissione di obbligazioni **nei limiti di cui al precedente art. 7, comma 2.**~~
- ~~l) trasferimenti o altri atti di disposizione (in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, ivi inclusi senza alcuna limitazione la costituzione o concessione di pegni, garanzie, vincoli, usufrutti o altri diritti di terzi) di partecipazioni detenute che possano comportare la perdita del controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1 o 2 del codice civile, di una società controllata o ogni altra operazione dalla quale derivi la perdita del controllo di una tale società controllata;~~
- ~~m) altri acquisti, acquisizioni a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma (per esempio a seguito di aumento di capitale o costituzione di società), trasferimenti o altri atti di disposizione (in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma e qualsiasi titolo ivi inclusi senza alcuna limitazione la costituzione o concessione di pegni, garanzie, vincoli, usufrutti o altri diritti di~~

- di ogni altra società partecipata (inclusa la presentazione di liste di candidati per l'elezione alle cariche di amministratore o sindaco alle assemblee delle suddette società), fatta eccezione per le votazioni in società che potranno essere identificate di tempo in tempo dal Consiglio di Amministrazione ovvero inerenti talune materie che potranno essere identificate di tempo in tempo dal Consiglio di Amministrazione per determinate società identificate dallo stesso;
- o) acquisti, acquisizioni a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, cessione e affitto, costituzione e concessione di pegno, vincoli, garanzie, usufrutto, concessione di altri diritti a soggetti terzi o altri atti di disposizione, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, di aziende o rami di azienda per un ammontare superiore a euro 30 (trenta) milioni (o il suo equivalente in altra valuta) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
- p) stipula di contratti di joint-venture e di associazione, fatta eccezione per quelli relativi ad attività di esplorazione e sfruttamento di giacimenti di petrolio, gas e altre materie prime;
- q) concessione e liberazione di vincoli, pegni, garanzie reali e personali, altre garanzie o diritti affini su beni materiali e immateriali (diversi da vincoli, pegni, garanzie o diritti affini contemplati in altri punti del presente art. 17, comma 2), anche a favore di terzi, per un ammontare superiore a euro 30 (trenta) milioni (o il suo equivalente in altra valuta) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
- r) concessione, assunzione e rimborso anticipato di finanziamenti, assunzione di debiti finanziari ed altre operazioni finanziarie di qualunque natura (diverse da operazioni di impiego di liquidità attraverso strumenti negoziati sui mercati monetari e da strumenti finanziari derivati per la copertura del rischio delle variazioni dei tassi di cambio, tassi di interesse o prezzi di commodities) di ammontare superiore a euro 200 (duecento) milioni (o il suo equivalente in altra valuta) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
- terzi) di partecipazioni e interessenze in altre società, imprese o altri enti per un ammontare superiore a euro 30 (trenta) milioni (o il suo equivalente in altra valuta) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate e che non rientrino in quanto previsto nel precedente punto l) del presente art. 17, comma 2;
- n) decisioni riguardanti l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea dei soci delle società controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1 o 2, del codice civile o di ogni altra società partecipata (inclusa la presentazione di liste di candidati per l'elezione alle cariche di amministratore o sindaco alle assemblee delle suddette società), fatta eccezione per le votazioni in società che potranno essere identificate di tempo in tempo dal Consiglio di Amministrazione ovvero inerenti talune materie che potranno essere identificate di tempo in tempo dal Consiglio di Amministrazione per determinate società identificate dallo stesso;
- o) acquisti, acquisizioni a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, cessione e affitto, costituzione e concessione di pegno, vincoli, garanzie, usufrutto, concessione di altri diritti a soggetti terzi o altri atti di disposizione, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, di aziende o rami di azienda per un ammontare superiore a euro 30 (trenta) milioni (o il suo equivalente in altra valuta) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
- p) stipula di contratti di joint-venture e di associazione, fatta eccezione per quelli relativi ad attività di esplorazione e sfruttamento di giacimenti di petrolio, gas e altre materie prime;
- q) concessione e liberazione di vincoli, pegni, garanzie reali e personali, altre garanzie o diritti affini su beni materiali e immateriali (diversi da vincoli, pegni, garanzie o diritti affini contemplati in altri punti del presente art. 17, comma 2), anche a favore di terzi, per un ammontare superiore a euro 30 (trenta)

- s) decisioni relative ad azioni giudiziarie per importi superiori a euro 30 (trenta) milioni o il suo equivalente in altra valuta;
- t) nomina e revoca del Chief Financial Officer di Edison.

~~milioni (o il suo equivalente in altra valuta) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;~~
~~r) concessione, assunzione e rimborso anticipato di finanziamenti, assunzione di debiti finanziari ed altre operazioni finanziarie di qualunque natura (diverse da operazioni di impiego di liquidità attraverso strumenti negoziati sui mercati monetari e da strumenti finanziari derivati per la copertura del rischio delle variazioni dei tassi di cambio, tassi di interesse o prezzi di commodities) di ammontare superiore a euro 200 (duecento) milioni (o il suo equivalente in altra valuta) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;~~
~~s) decisioni relative ad azioni giudiziarie per importi superiori a euro 30 (trenta) milioni o il suo equivalente in altra valuta;~~
~~t) nomina e revoca del Chief Financial Officer di Edison.~~

* * *

Articolo 18 – Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le proposte di modifica al comma 5, 8 e 9 dell'articolo 18 consistono nell'eliminazione del *quorum* rafforzato di dieci amministratori richiesto per la costituzione e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che era stato introdotto per tenere conto del vigente assetto proprietario della Società. Con il perfezionamento dell'Operazione, venendo meno la necessità del *quorum* rafforzato, si è ritenuto preferibile semplificare tali disposizioni prevedendo che il Consiglio di Amministrazione sia validamente costituito e deliberi con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e precisando che in caso di astensione di uno o più amministratori il consiglio possa validamente deliberare anche senza il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, purché la delibera ottenga il voto favorevole di tutti gli altri amministratori intervenuti e non astenuti. Sempre nell'ottica di semplificare il processo decisionale in seno al Consiglio di Amministrazione, si propone altresì di precisare al quinto comma che ai fini della validità delle deliberazione adottate, in assenza di formale convocazione, non è richiesto che gli amministratori assenti esprimano il proprio assenso per iscritto ma soltanto che gli amministratori assenti siano stati preventivamente informati mediante comunicazione scritta degli argomenti oggetto della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli stessi. Infine, le modifiche proposte al comma 7, consistono in una mera semplificazione delle modalità di nomina dell'amministratore chiamato a presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza o impossibilità del Presidente del Consiglio di Amministrazione, prevedendo che tale amministratore venga designato liberamente dal Consiglio di Amministrazione stesso.

VERSIONE VIGENTE**Art. 18 - Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori dalla sede sociale – purché in Italia, altri stati dell'Unione Europea, Svizzera, Stati Uniti d'America o qualsiasi altro stato dove la Società svolge la propria attività – dal Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, qualora sia ritenuto necessario od opportuno.
2. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato dal Collegio sindacale ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene effettuata mediante comunicazione scritta da inviare via fax, telegramma o posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio o all'indirizzo quale comunicato da ciascun amministratore e sindaco in carica.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate informazioni sulle materie da trattare.
5. Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove intervengano tutti i suoi membri in carica e tutti i sindaci effettivi, ovvero intervengano almeno 10 (dieci) amministratori in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi e gli assenti siano stati preventivamente informati mediante comunicazione scritta degli argomenti oggetto della riunione e abbiano espresso per iscritto il loro consenso alla trattazione degli stessi.

VERSIONE PROPOSTA**Art. 18 - Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

1. INVARIATO
2. INVARIATO
3. INVARIATO
4. INVARIATO
5. Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove intervengano tutti i suoi membri in carica e tutti i sindaci effettivi, ovvero ~~intervengano almeno 10 (dieci)~~ **intervenga la maggioranza degli** amministratori in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi e gli assenti siano stati preventivamente informati mediante comunicazione scritta degli argomenti oggetto della riunione e ~~abbiano espresso il loro consenso~~ **non si siano opposti** per iscritto ~~il loro~~ **consenso** alla trattazione degli stessi.

6. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.
 7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro amministratore all'uopo designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso. In difetto, sono presiedute da altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.
 8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno 10 (dieci) amministratori.
 9. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di almeno 10 (dieci) amministratori. Tuttavia, nel caso in cui uno o più amministratori decidano in via volontaria, senza obbligo di legge o regolamenti applicabili, di astenersi dal voto rispetto ad una proposta di delibera, tale delibera potrà essere adottata anche con il voto favorevole di meno di 10 (dieci) amministratori, purché essa ottenga il voto favorevole di tutti gli amministratori presenti e non astenuti.
 10. Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato ai sensi del precedente art. 16, comma 3.
6. INVARIATO
 7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro amministratore all'uopo designato dal ~~Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso. In difetto, sono presiedute da altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.~~
 8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con ~~la presenza di almeno 10 (dieci) amministratori~~ **l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica.**
 9. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole ~~di almeno 10 (dieci)~~ **della maggioranza degli** amministratori **in carica.** Tuttavia, nel caso in cui uno o più amministratori decidano ~~in via volontaria, senza obbligo di legge o regolamenti applicabili,~~ di astenersi dal voto rispetto ad una proposta di delibera, tale delibera potrà essere adottata anche ~~con~~ **senza** il voto favorevole ~~di meno di 10 (dieci)~~ **della maggioranza degli** amministratori **in carica,** purché essa ottenga il voto favorevole di tutti gli amministratori ~~presenti~~ **interventuti** e non astenuti.
 10. INVARIATO

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 22 – Collegio Sindacale

Le proposte di modifica all'articolo 22 dello Statuto di seguito illustrate si rendono opportune, da un lato, al fine di tener conto del mutamento degli assetti proprietari della Società per effetto del perfezionamento dell'Operazione e, dall'altro, per adeguarne il testo alle nuove disposizioni legislative e regolamentari in materia di equilibrio tra generi all'interno della composizione degli organi di amministrazione e controllo.

Per quel che riguarda le modifiche legate al nuovo assetto proprietario della Società si propone in primo luogo di modificare il comma 4 dell'articolo 22 eliminando la precisazione, contenuta nell'ultimo periodo del comma in esame, relativa al divieto per determinati soggetti di presentare una lista diversa da quella presentata dall'azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società, specularmente a quanto proposto e per le medesime ragioni illustrate in relazione alla procedura di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione. Tale modifica richiede inoltre di modificare di conseguenza il richiamo contenuto al comma 17.

Sempre al fine di tener conto del mutamento degli assetti proprietari della Società per effetto del perfezionamento dell'Operazione, si propone di eliminare le precisazioni, contenute nelle disposizioni concernenti la procedura delle liste per la nomina del Collegio sindacale, in relazione alle maggioranze necessarie per deliberare l'elezione della lista di maggioranza, la nomina dei sindaci in caso di presentazione di una sola lista e di mancata presentazione di alcuna lista nonché per la sostituzione dei sindaci tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, ove il subentro dei sindaci supplenti non sia sufficiente. Coerentemente a quanto previsto dall'articolo 11, nella versione proposta, si è ritenuto di semplificare tali previsioni prevedendo che le deliberazioni sopra menzionate siano adottate dall'assemblea secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. In particolare, le modifiche proposte a tal fine riguardano il comma 12 lettera (a), il comma 13, il comma 17, il comma 18 ed il comma 19 dell'articolo 22.

Il secondo gruppo di modifiche proposte all'articolo 22 sono volte ad adeguare il testo dello Statuto alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di equilibrio tra generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo illustrate in sede di commento delle proposte di modifica all'art. 14 cui si rinvia.

In particolare, le modifiche proposte per adeguare l'articolo 22 alle suddette disposizioni legislative e regolamentari riguardano:

- (i) il comma 1, dove si prevede che la composizione del Collegio sindacale deve risultare conforme ai criteri di riparto tra generi indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti;
- (ii) il comma 2, per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi nella formazione delle liste che contengono, per ciascuna sezione, un numero di candidati pari o superiore a tre;
- (iii) il comma 11, il comma 12 lettera (a), ed il nuovo comma 20, al fine di prevedere un meccanismo di sostituzione/integrazione delle liste che consenta all'assemblea all'esito delle votazioni di assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi;
- (iv) i commi 16, 17 e 18, in modo da assicurare il rispetto del criterio di riparto tra i generi nelle ipotesi di sostituzione di uno o più sindaci in caso di cessazione dalla carica, qualora non sia a tal fine sufficiente il subentro dei sindaci supplenti.

Le modifiche proposte al comma 9 e al primo capoverso del comma 17 consistono in semplici chiarimenti testuali e rettifiche stilistiche.

Si propone infine di modificare la rubrica del Titolo V dello Statuto introducendo l'espressione "revisione legale dei conti" in luogo della precedente "controllo contabile", per le ragioni di seguito illustrate in sede di commento delle proposte di modifica al successivo articolo 23 cui si rinvia.

VERSIONE VIGENTE

TITOLO V – COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 22 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto di 3 (tre) membri effettivi e di 3 (tre) supplenti, nominati secondo la procedura indicata nei commi seguenti, atta a riservare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.
2. La nomina del Collegio sindacale, salvo quanto previsto nei commi 16 e seguenti del presente articolo, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere e dovrà contenere uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente.
3. Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la Società, complessivamente almeno la percentuale di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria richiesta per la presentazione delle liste di candidati alla carica di amministratore, ferme eventuali riduzioni di tale percentuale ai sensi di leggi o regolamenti applicabili anche ai sensi del successivo comma 8.

VERSIONE PROPOSTA

TITOLO V – COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 22 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto di 3 (tre) ~~membri~~ **sindaci** effettivi e di 3 (tre) **sindaci** supplenti, nominati secondo la procedura indicata nei commi seguenti, atta a riservare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente **e, a decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, la composizione del Collegio sindacale deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.**
2. La nomina del Collegio sindacale, salvo quanto previsto nei commi 16 e seguenti del presente articolo, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere e dovrà contenere uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente. **Le liste che contengono, per ciascuna sezione, un numero di candidati non inferiore a tre, devono assicurare l'equilibrio tra i generi nella misura minima stabilita dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.**
3. INVARIATO

4. Ogni socio così come i soci che risultino collegati, anche indirettamente, tra di loro ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'art. 148, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, potranno presentare, concorrere a presentare e votare, anche attraverso interposta persona o fiduciari, una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Nel caso di violazione di tale disposizione si terrà conto solo dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore della lista presentata o votata da parte di uno o più soggetti legittimati alla presentazione e votazione di un'unica lista che abbia ottenuto la percentuale più alta di adesioni o voti, in entrambi i casi in termini di capitale sociale, mentre non si terrà conto dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore di altre liste. In ogni caso non potranno presentare, né concorrere a presentare né votare una lista diversa da quella presentata o votata dall'azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società (secondo la nozione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile) i seguenti soggetti: (a) i soggetti che detengono una partecipazione almeno pari alla metà del capitale sociale di tale azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società, (b) i soci dei soggetti indicati alla precedente lettera (a) e (c) altre società o enti controllanti, controllati da, o sotto il comune controllo con, i soggetti o soci indicati alle precedenti lettere (a) e (b) (secondo la suddetta nozione di controllo).
5. Non possono essere iscritti nelle liste, e se eletti sindaci decadono dalla carica, coloro che ricoprono già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile, ovvero che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa applicabile e dal presente articolo o per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza. I sindaci uscenti sono rieleggibili.
4. Ogni socio così come i soci che risultino collegati, anche indirettamente, tra di loro ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'art. 148, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, potranno presentare, concorrere a presentare e votare, anche attraverso interposta persona o fiduciari, una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Nel caso di violazione di tale disposizione si terrà conto solo dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore della lista presentata o votata da parte di uno o più soggetti legittimati alla presentazione e votazione di un'unica lista che abbia ottenuto la percentuale più alta di adesioni o voti, in entrambi i casi in termini di capitale sociale, mentre non si terrà conto dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore di altre liste. ~~In ogni caso non potranno presentare, né concorrere a presentare né votare una lista diversa da quella presentata o votata dall'azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società (secondo la nozione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile) i seguenti soggetti: (a) i soggetti che detengono una partecipazione almeno pari alla metà del capitale sociale di tale azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società, (b) i soci dei soggetti indicati alla precedente lettera (a) e (c) altre società o enti controllanti, controllati da, o sotto il comune controllo con, i soggetti o soci indicati alle precedenti lettere (a) e (b) (secondo la suddetta nozione di controllo).~~
5. INVARIATO

6. Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge o regolamento applicabile, le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale, e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del diritto di voto per il numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste i soci devono produrre, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni e indicato nell'avviso di convocazione, le certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alla normativa applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in loro favore alla data del deposito della lista presso la Società.
6. Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge o regolamento applicabile, le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere depositate presso la sede della Società almeno ~~25 (venticinque) giorni di calendario~~ **prima di entro il venticunesimo giorno precedente** quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del ~~e~~ Collegio sindacale, e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del diritto di voto per il numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono ~~produrre~~ **far pervenire**, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni e indicato nell'avviso di convocazione, le **comunicazioni**/certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alla normativa applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in loro favore alla data del deposito della lista presso la Società.
7. Unitamente al deposito di ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, sono depositate presso la sede sociale (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta, (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con questi ultimi anche ai sensi del precedente comma 4, (iii) i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, anche ai sensi del precedente comma 5, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.
7. INVARIATO
8. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al precedente comma 6 non sia
8. INVARIATO

stata depositata alcuna lista, ovvero sia stata depositata una sola lista, ovvero ancora siano state depositate solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della prima e/o terza frase del precedente comma 4, il termine per la presentazione delle liste di cui al comma 6 che precede sarà esteso di ulteriori 5 (cinque) giorni e la percentuale di cui al comma 3 che precede sarà ridotta alla metà.

9. I candidati iscritti nelle liste devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
- almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e devono aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni;
 - gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
 - compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società per azioni quotate in borsa;
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche afferenti il settore dell'energia;
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore dell'energia.
10. Le liste ovvero le singole candidature per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.
11. Il voto di ciascun soggetto legittimato riguarderà la lista nel suo complesso e dunque automaticamente tutti i candidati nella stessa indicati secondo l'ordine ivi previsto, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

9. I candidati iscritti nelle liste devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
- almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e devono aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni;
 - gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
 - compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società per azioni quotate in borsa;
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche afferenti il settore dell'energia;
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore dell'energia.

10. INVARIATO

11. Il voto di ciascun soggetto legittimato riguarderà la lista nel suo complesso e dunque automaticamente tutti i candidati nella stessa indicati secondo l'ordine ivi previsto, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni, **salvo quanto previsto dal successivo comma 20 in relazione alle sostituzioni/integrazioni necessarie al fine di assicurare i requisiti di composizione di cui al precedente comma 1.**

12. Alla elezione dei sindaci si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi e 2 (due) supplenti;
- (b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata da soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti – in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista – 1 (un) membro effettivo e 1 (un) membro supplente.

13. Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo tali liste, fermo restando che la lista di maggioranza per risultare eletta dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea). La medesima regola del ballottaggio si applicherà nel caso di parità di voti tra due o più liste previste dalla lettera (b) del comma 12 che precede; in tal caso, tuttavia, saranno esclusi dal computo gli astenuti. Pertanto, in tale ultimo caso, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio

12. Alla elezione dei sindaci si procede come segue:

- (a) dalla lista che ~~ha ottenuto la maggioranza assoluta dei~~ **è risultata prima per numero di** voti ~~(e quindi il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea)~~ sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, 2 (due) **sindaci** ~~membri~~ effettivi e 2 (due) **sindaci** supplenti; **ovvero, nel caso in cui avuto riguardo anche ai sindaci effettivi tratti dalla lista di cui alla successiva lettera (b), non sia assicurato il rispetto dell'equilibrio tra i generi nella misura stabilita dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il secondo candidato sarà sostituito dal terzo candidato elencato nella corrispondente sezione della lista;**
- (b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata da soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti – in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista – 1 (un) **sindaco** ~~membro~~ effettivo e 1 (un) **sindaco** ~~membro~~ supplente.

13. Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo tali liste, ~~fermo restando che la lista di maggioranza per risultare eletta dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea).~~ La medesima regola del ballottaggio si applicherà nel caso di parità di voti tra due o più liste previste dalla lettera (b) del comma 12 che precede; in tal caso, tuttavia, saranno esclusi dal computo gli astenuti. ~~Pertanto, in tale ultimo caso, si~~

tra tali liste da parte di tutti i soggetti legittimati al voto presenti in assemblea, e sono eletti dalla lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti, escludendo dal computo gli astenuti, un sindaco effettivo e un sindaco supplente.

14. La presidenza del Collegio sindacale spetta al membro effettivo tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede.
15. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo statuto, il sindaco decade dalla carica.
16. Le disposizioni che precedono non si applicheranno per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio sindacale.
17. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo eletto dalla lista prevista dalla lettera (b) di cui al comma 12 che precede, subentra (anche con funzioni di Presidente del Collegio sindacale), fino alla successiva assemblea, il sindaco supplente tratto dalla medesima lista cui apparteneva il sindaco cessato o, in mancanza, i candidati alla carica di sindaco effettivo (o, in subordine, a sindaco supplente) non eletti indicati in tale lista secondo l'ordine progressivo in cui sono indicati nella stessa ovvero, in subordine, i candidati indicati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione. L'assemblea dovrà provvedere all'integrazione del Collegio sindacale e, nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo o supplente eletto dalla lista prevista dalla lettera (b) di cui al comma 12 che precede, saranno proposti per la carica di sindaco effettivo o supplente, secondo l'ordine numerico progressivo di presentazione, rispettivamente i candidati a sindaco effettivo o a sindaco supplente elencati nelle corrispondenti sezioni della lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede o, in mancanza, quelli indicati nell'altra sezione della medesima lista ovvero, in mancanza, i candidati indicati nella lista di minoranza

~~precede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soggetti legittimati al voto presenti in assemblea, e sono eletti dalla lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti, escludendo dal computo gli astenuti, un sindaco effettivo e un sindaco supplente.~~

14. INVARIATO
15. INVARIATO
16. Le disposizioni che precedono, **fermo restando il rispetto dei requisiti di equilibrio fra i generi di cui al precedente comma 1**, non si applicheranno per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio sindacale.
17. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo eletto dalla lista prevista dalla lettera (b) di cui al comma 12 che precede, **fermo restando il rispetto dei requisiti di equilibrio fra i generi di cui al precedente comma 1**, subentra (anche con funzioni di Presidente del Collegio sindacale), fino alla successiva assemblea, il sindaco supplente tratto dalla medesima lista cui apparteneva il sindaco cessato o, in mancanza, i candidati alla carica di sindaco effettivo (o, in subordine, a sindaco supplente) non eletti indicati in tale lista secondo l'ordine progressivo in cui sono indicati nella stessa ovvero, in subordine, i candidati indicati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione. L'assemblea dovrà provvedere all'integrazione del Collegio sindacale e, nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo o supplente eletto dalla lista prevista dalla lettera (b) di cui al comma 12 che precede, saranno proposti per la carica di sindaco effettivo o supplente, secondo l'ordine numerico progressivo di presentazione, rispettivamente i candidati a sindaco effettivo o a sindaco supplente elencati nelle corrispondenti sezioni della

risultata seconda per numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, e risulta eletto chi di loro ottiene il maggior numero di voti favorevoli.

In mancanza di nominativi da proporre ai sensi di quanto sopra previsto, verrà data facoltà esclusivamente ai soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno la percentuale di azioni di cui al precedente comma 3 e che siano diversi (i) dai soci che a suo tempo hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, (ii) dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società e (iii) dai soci che siano collegati in qualsiasi modo, anche indirettamente (anche ai sensi della prima e/o terza frase di cui al precedente comma 4), con uno o più dei soci di cui ai precedenti punti (i) e (ii) di presentare candidature per l'elezione del sostituto del sindaco cessato tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede; il sostituto potrà essere scelto esclusivamente tra i candidati presentati dai soci di minoranza ai sensi di quanto sopra previsto e risulterà eletto il candidato tra questi che abbia ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Il nuovo sindaco effettivo di minoranza eletto assumerà la carica di Presidente del Collegio sindacale. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non possano trovare applicazione, si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea). Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 7.

lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede o, in mancanza, quelli indicati nell'altra sezione della medesima lista ovvero, in mancanza, i candidati indicati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, e risulta eletto chi di loro ottiene il maggior numero di voti favorevoli. In mancanza di nominativi da proporre ai sensi di quanto sopra previsto, verrà data facoltà esclusivamente ai soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno la percentuale di azioni di cui al precedente comma 3 e che siano diversi (i) dai soci che a suo tempo hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, (ii) dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società e (iii) dai soci che siano collegati in qualsiasi modo, anche indirettamente (anche ai sensi ~~della prima e/o terza frase di cui al~~ **del** precedente comma 4), con uno o più dei soci di cui ai precedenti punti (i) e (ii) di presentare candidature per l'elezione del sostituto del sindaco cessato tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede; il sostituto potrà essere scelto esclusivamente tra i candidati presentati dai soci di minoranza ai sensi di quanto sopra previsto e risulterà eletto il candidato tra questi che abbia ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Il nuovo sindaco effettivo di minoranza eletto assumerà la carica di Presidente del Collegio sindacale. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non possano trovare applicazione, ~~si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea).~~ **l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni** Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 7.

18. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei sindaci di maggioranza, subentra, fino alla successiva assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In tal caso si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea). Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 7.

19. Nel caso di presentazione di un'unica lista ovvero nel caso non venga presentata alcuna lista si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea). Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17. In tal caso, qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti o del Presidente necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito

legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 7.

18. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei sindaci ~~di maggioranza~~ **tratto dalla lista prevista dalla lettera (a) di cui al comma 12**, subentra, fino alla successiva assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato **ovvero, ove ciò non consenta di assicurare il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1, il primo supplente che, seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella lista, consenta di soddisfare detto requisito.** ~~In tal caso si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea)~~ **Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non possano trovare applicazione, l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1.** ~~Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 7.~~ **Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17.**

19. Nel caso di presentazione di un'unica lista ovvero nel caso non venga presentata alcuna lista ~~si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea)~~ **l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i**

di cessazione, si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea). Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17.

20. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.
21. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale.

generi di cui al precedente comma 1. Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17. ~~In tal caso, e~~ qualora **successivamente** l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti o del Presidente necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di cessazione, ~~si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea)~~ **secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.** Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17.

- 20. Nel caso in cui le modalità di nomina sopra indicate non consentano di assicurare il rispetto di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1, si procederà alla sostituzione del numero minimo di candidati alla carica di sindaco effettivo e/o supplente indicati nella lista di cui alla lettera (a) del comma 12 o dell'unica lista di cui al comma 19 per assicurare il rispetto di tali requisiti di composizione, seguendo l'inverso dell'ordine progressivo con il quale i candidati sindaci sono stati elencati rispettivamente nella prima e nella seconda sezione della lista. In difetto, alle sostituzioni provvederà l'assemblea, deliberando secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.**

21. INVARIATO

22. INVARIATO

* * *

Articolo 23 – Controllo Contabile

La modifica proposta alla rubrica e nel corpo del testo dell'articolo 23 si rende opportuna al fine di adeguare la terminologia ivi utilizzata con quella introdotta dal d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 che ha recepito la direttiva 2006/43/CE. L'ulteriore modifica proposta all'articolo 23 consiste in una mera precisazione testuale.

VERSIONE VIGENTE

Art. 23 - Controllo Contabile

1. Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito albo, nominata e funzionante ai sensi di legge.

VERSIONE PROPOSTA

Art. 23 - ~~Controllo Contabile~~ Revisione legale dei conti

1. ~~Il controllo contabile~~ **La revisione legale dei conti** è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito albo, nominata e funzionante ai sensi ~~di legge~~ **delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.**

* * *

Articolo 24 – Esercizio sociale

La modifica proposta al comma 2 dell'articolo 24 è volta a introdurre la possibilità, in presenza delle condizioni di legge pro tempore vigenti, di convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

VERSIONE VIGENTE

Art. 24 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno
2. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

VERSIONE PROPOSTA

Art. 24 - Esercizio sociale

1. INVARIATO
2. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio; **quando ne ricorrono le condizioni di legge pro tempore vigenti, può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.**

* * *

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che nessuna delle modifiche allo Statuto qui illustrate e motivate dia luogo al diritto di recesso previsto dalle norme vigenti.

Come precisato in premessa, le modifiche dello statuto sono sospensivamente condizionate alla, ed entreranno in vigore dalla, iscrizione nel Registro delle Imprese, dell'atto notarile di cessione della quota di Transalpina detenuta da Delmi a EDF o ad altra società da quest'ultima interamente controllata, con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi del contratto di compravendita di tale quota di Transalpina, stipulato da EDF, Delmi e A2A in data 15 febbraio 2012.

Proposta di delibera

Signori Azionisti,

se concordate con le motivazioni delle modifiche dello statuto appena illustrate, Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

NONA DELIBERAZIONE

“L’assemblea degli azionisti,

- esaminata la relazione degli amministratori all'assemblea;
- preso atto delle proposte di modifica di taluni articoli dello statuto vigente

delibera

- i) di approvare le aggiunte, integrazioni, riformulazioni e modifiche degli articoli: 5 (Capitale Sociale), 6 (Azioni di risparmio e Rappresentante comune), 9 (Convocazione), 11 (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni), 12 (Presidenza e svolgimento dell'assemblea degli azionisti), 13 (Assemblee speciali), 14 (Consiglio di Amministrazione), 16 (Cariche sociali - Comitati), 17 (Poteri), 18 (Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 22 (Collegio sindacale), 23 (Controllo contabile), 24 (Esercizio sociale) dello statuto nei termini sopraindicati, stabilendo che tali aggiunte, integrazioni, riformulazioni e modifiche sono sospensivamente condizionate all'iscrizione, ed entreranno in vigore con decorrenza dalla data di iscrizione, nel Registro delle Imprese, dell'atto notarile di cessione della quota di Transalpina di Energia S.r.l. detenuta da Delmi S.p.A. a Electricité de France S.A. o ad altra società da quest'ultima interamente controllata, con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi del contratto di compravendita di tale quota di Transalpina di Energia S.r.l., stipulato da Electricité de France S.A., Delmi S.p.A. e A2A S.p.A. in data 15 febbraio 2012;
- ii) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore delegato pro tempore, in via tra loro congiunta, ogni occorrente potere per l'esecuzione della presente deliberazione e per accertare l'attuarsi della condizione sospensiva e depositare, in tal caso, il nuovo testo dello statuto.

Si allega il testo statutario proposto.

Milano, 2 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Renato Ravanelli

STATUTO CON EMENDAMENTI PROPOSTI

Statuto della Edison S.p.A.

TITOLO I

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Art. 1 - Denominazione

1. La Società è denominata "EDISON S.p.A.". La denominazione può essere scritta in caratteri maiuscoli o minuscoli senza vincoli di rappresentazione grafica.

Art. 2 - Sede

1. La Società ha sede in Milano, Foro Buonaparte 31.

Art. 3 - Oggetto

1. La Società, anche attraverso società partecipate o controllate, opera direttamente e indirettamente:
 - a) nel settore dell'energia elettrica, comprensivo dell'attività di ricerca, produzione, importazione ed esportazione, distribuzione, vendita e trasmissione;
 - b) nel settore degli idrocarburi liquidi e gassosi, comprensivo delle attività di ricerca ed esplorazione, estrazione, produzione, importazione ed esportazione, stoccaggio, trasformazione nonché distribuzione e vendita;
 - c) nel settore idrico, comprensivo delle attività di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione nonché protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici;
 - d) nel settore delle telecomunicazioni, con la realizzazione di impianti e reti di telecomunicazione fissi e/o mobili e la fornitura dei relativi servizi;
 - e) nel settore dei servizi a rete e dei servizi di pubblica utilità;
 - f) nell'ambito delle attività di manutenzione e assistenza con riferimento ai settori di cui alle lettere a), b), c), d), e).
2. La Società può svolgere direttamente, nell'interesse delle società partecipate o delle controllate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quella delle partecipate o controllate medesime.
3. La Società può compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, finanziarie e mobiliari - queste due ultime non nei confronti del pubblico - ritenute necessarie, utili o funzionali per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la concessione di mutui e finanziamenti, la prestazione, senza carattere di professionalità, di avalli, fidejussioni ed ipoteche ed ogni altra garanzia anche reale anche a favore di terzi.
4. La Società potrà inoltre continuare a gestire le partecipazioni esistenti in società operanti in settori diversi da quelli indicati nel precedente comma 1 al fine di dismetterle con l'obiettivo di massimizzare il valore dell'investimento.
5. Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge.

Art. 4 - Durata

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con le formalità previste dalla legge.

TITOLO II

Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni e Finanziamenti - Recesso

Art. 5 - Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è di euro 5.291.700.671,00 diviso in numero 5.291.700.671 azioni ordinarie e di risparmio, tutte del valore nominale unitario di euro 1 (uno).

2. Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti. Diversamente le azioni, se interamente liberate, potranno essere nominative o al portatore, a scelta e spese dell'azionista.
3. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati in mercati regolamentati.
4. L'aumento di capitale potrà avvenire anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.
5. In caso di aumento del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, azioni di altra categoria (o delle altre categorie).
6. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già esistenti sia mediante aumento di capitale sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non richiedono l'approvazione da parte delle assemblee speciali delle diverse categorie.

Art. 6 - Azioni di risparmio e Rappresentante comune

1. Le azioni di risparmio hanno i privilegi e le caratteristiche previsti dalla legge e dal presente statuto.
2. La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.
3. Saranno inviati al rappresentante comune i comunicati e gli avvisi pubblicati dalla Società relativi ad operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.
4. Le spese necessarie per la tutela dei comuni interessi dei possessori di azioni di risparmio, per le quali è deliberato dalla loro assemblea speciale la costituzione del fondo, sono sostenute dalla Società fino all'ammontare di euro 25.000,00 (venticinquemilavirgolazerozero) annui.
5. In caso di loro esclusione dalle negoziazioni, le azioni di risparmio conservano i diritti ad esse attribuiti dallo statuto ovvero potranno essere convertite in azioni ordinarie nei termini ed alle condizioni che dovranno essere stabilite dall'assemblea da convocare entro 2 (due) mesi dall'assunzione del provvedimento di esclusione.
6. In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie, le azioni di risparmio potranno essere convertite a semplice richiesta dell'azionista in azioni ordinarie alla pari nei termini e con le modalità definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Obbligazioni e Finanziamenti

1. La Società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge.
2. La competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in, o con warrants per la sottoscrizione di, azioni di nuova emissione spetta, salva la facoltà di delega ex artt. 2420 ter e 2443 del codice civile, all'assemblea straordinaria. Negli altri casi la competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni spetta, senza facoltà di delega deliberativa, al Consiglio di Amministrazione.
3. Si applica il comma 3 dell'art. 5.
4. La Società potrà, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto della normativa vigente, assumere prestiti e mutui anche ipotecari anche da soci, società collegate, controllate o controllanti.

Art. 8 – Recesso

1. Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di:
 - a) proroga del termine di durata della Società;
 - b) introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III

Assemblea

Art. 9 - Convocazione

1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, entro i termini previsti dalla normativa pro tempore vigente, sul sito *internet* della Società nonché con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, nonché ancora, ove richiesto da tali disposizioni o deciso dal Consiglio di Amministrazione, su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Il Corriere della Sera.
3. L'assemblea ha luogo in Italia, anche fuori dal Comune dove si trova la sede sociale.
4. Non sono consentite convocazioni ulteriori alla seconda per quanto riguarda l'assemblea ordinaria e alla terza per quanto riguarda l'assemblea straordinaria.
5. Per il diritto da parte dei soci, che rappresentino la percentuale minima fissata dalla legge, di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, valgono le disposizioni di legge.

Art. 10 - Intervento e rappresentanza in assemblea

1. Sono legittimati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro che, sulla base delle evidenze dell'intermediario, risultino titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata dall'assemblea in prima convocazione. La legittimazione è attestata mediante una comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, comprovante la registrazione in accredito delle azioni - al termine della data sopra indicata - in regime di dematerializzazione e gestione accentrata. La comunicazione deve pervenire all'emittente, in conformità alla normativa applicabile, entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
2. Per la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.
3. La notifica della delega alla Società per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 11 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

1. La costituzione dell'assemblea e la validità delle relative deliberazioni sono disciplinate dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del presente statuto per la nomina degli amministratori e dall'art. 22 del presente statuto per la nomina del Collegio Sindacale.

Art. 12 - Presidenza e svolgimento dell'assemblea degli azionisti

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona eletta dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.
2. Spetta al Presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori, compresa la determinazione dell'ordine e del sistema di votazione in ogni caso palese, verificare i risultati delle votazioni.
3. Il Presidente è assistito da un Segretario eletto dall'assemblea su proposta del Presidente, o da un Notaio nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno.
4. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Art. 13 - Assemblee speciali

1. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni di legge previste per l'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio e, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente statuto per l'assemblea e quelle, in particolare, previste per l'assemblea straordinaria.
2. Alle assemblee degli obbligazionisti si applica il medesimo termine di cui al comma 1 dell'art. 10.

TITOLO IV Amministrazione

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 13 (tredici) componenti ovvero, nel caso in cui siano presentate e votate una o più liste di minoranza ai sensi dell'art. 147-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, secondo la procedura di seguito indicata, da un ulteriore amministratore e, quindi, da un minimo di 8 (otto) ad un massimo di 14 (quattordici) componenti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 23. Gli amministratori durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi, salvo che l'assemblea non stabilisca una minore durata per il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina dello stesso, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
2. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia. Inoltre almeno 2 (due) di essi (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti) devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti e, a decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.
3. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del codice civile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
4. L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea durante ciascun periodo di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione può aumentare il numero, provvedendo alle relative nomine secondo le maggioranze previste delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, senza applicazione della procedura per liste. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Si applicano, in tal caso, le disposizioni previste dal comma 25.
6. La nomina del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nei commi 18 e seguenti del presente articolo, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore a 13 (tredici). La lista presentata dal socio o dai soci che, anche congiuntamente, detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società deve contenere almeno 2 (due) candidati (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalla normativa applicabile) in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre, a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, devono assicurare, nella composizione della lista, il rispetto di tale equilibrio nella misura minima stabilita dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.
7. Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la Società, complessivamente almeno la percentuale di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria pari a quella massima determinata ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.
8. Ogni socio così come i soci che risultino collegati, anche indirettamente, tra di loro ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'art. 148, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, in tema di Collegio sindacale potranno presentare, concorrere a presentare e votare, anche attraverso interposta persona o

fiduciari, una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Nel caso di violazione di tale disposizione si terrà conto solo dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore della lista presentata o votata da parte di uno o più soggetti legittimati alla presentazione e votazione di un'unica lista che abbia ottenuto la percentuale più alta di adesioni o voti, in entrambi i casi in termini di capitale sociale, mentre non si terrà conto dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore di altre liste.

9. Non possono essere iscritti nelle liste, e se eletti amministratori decadono dalla carica, coloro che non siano in possesso dei requisiti richiesti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti e dal presente articolo o per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza.
10. Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere depositate presso la sede della Società almeno entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del diritto di voto per il numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono far pervenire, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni e indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, le comunicazioni/certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alla normativa applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in loro favore alla data del deposito della lista presso la Società.
11. Unitamente al deposito di ciascuna lista, sono depositate presso la sede sociale (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta, (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con questi ultimi anche ai sensi del precedente comma 8, (iii) i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi della normativa applicabile, nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.
12. Le liste ovvero le singole candidature per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, saranno considerate come non presentate.
13. Il voto di ciascun soggetto legittimato riguarderà la lista nel suo complesso e dunque automaticamente tutti i candidati nella stessa indicati secondo l'ordine ivi previsto, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni, salvo quanto previsto dal successivo comma 18 in relazione alle sostituzioni/integrazioni necessarie al fine di assicurare i requisiti di composizione di cui al precedente comma 2.
14. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:
 - (a) dalla lista che è risultata prima per numero di voti è tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella medesima lista, un numero di amministratori pari a quello determinato dall'assemblea meno una unità;
 - (b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata dai soggetti legittimati che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti legittimati che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto 1 (uno) amministratore, indicato come primo in ordine numerico progressivo tra i candidati della medesima lista.
15. Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola del ballottaggio si applicherà nel caso di parità di voti tra due o più liste previste dalla lettera (b) del comma 14 che precede; in tale ultimo caso, tuttavia, saranno esclusi dal computo gli astenuti.

16. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa, delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, e risulta eletto un numero di amministratori pari a quello determinato dall'assemblea.
17. Nel caso non venga presentata alcuna lista l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, e risulta eletto un numero di amministratori pari a quello determinato dall'assemblea.
18. Nel caso in cui (i) la lista di cui alla lettera (a) del comma 14, ovvero (ii) l'unica lista di cui al comma 16, non contenga un numero sufficiente di candidati, ovvero non contenga un numero sufficiente di candidati in possesso del requisito di indipendenza, ovvero ancora, ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, le modalità di nomina sopra indicate non consentano di assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2, si procederà alla sostituzione del numero minimo di candidati indicati nella lista di cui alla lettera (a) del comma 14 o dell'unica lista di cui al comma 16 necessario per assicurare il rispetto di tali requisiti di composizione, secondo l'inverso dell'ordine progressivo con il quale gli amministratori sono stati elencati nella lista. In difetto, alle sostituzioni provvederà l'assemblea, deliberando secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.
19. Le disposizioni che precedono, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di composizione di cui al precedente comma 2, non si applicheranno per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.
20. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo quanto di seguito previsto.
21. Nel caso in cui l'amministratore cessato sia quello tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 14 che precede, e purché la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato, assicurando, ove possibile e ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili e nel caso in cui l'amministratore cessato sia quello tratto dalla lista prevista dalla lettera (a) del comma 14 che precede, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. senza vincoli nella scelta, ma assicurando il rispetto del requisito del numero minimo di amministratori che devono risultare in possesso del requisito di indipendenza e, ove richiesto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2.
22. Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli amministratori necessarie per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione, si procede secondo le statuizioni che seguono assicurando, ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2. L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a quello degli amministratori in carica, per il periodo di durata residua del loro mandato, nel rispetto dei criteri di composizione di cui al comma 2 e sino al numero minimo previsto dal comma 1.
23. Nel caso occorra procedere alla sostituzione dell'amministratore tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 14 che precede, sono proposti per la carica esclusivamente i candidati (non eletti) elencati in tale lista e risulta eletto chi di loro ottiene il maggior numero di voti favorevoli. In mancanza di nominativi da proporre ai sensi di quanto sopra previsto, verrà data facoltà esclusivamente ai soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno la percentuale di azioni di cui al precedente comma 7 e che siano diversi (i) dai soci che a suo tempo hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, (ii) dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel

- capitale della Società e (iii) dai soci che siano collegati in qualsiasi modo, anche indirettamente (anche ai sensi del precedente comma 8), con uno o più dei soci di cui ai precedenti punti (i) e (ii) di presentare candidature per l'elezione del sostituto dell'amministratore cessato tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 14 che precede; il sostituto potrà essere scelto esclusivamente tra i candidati presentati dai soci di minoranza ai sensi di quanto sopra previsto e risulterà eletto il candidato tra questi che abbia ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non trovino applicazione, non verrà eletto alcun sostituto al posto del cessato amministratore tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 14 che precede e il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione verrà ridotto di 1 (una) unità.
24. Nel caso occorra procedere alla sostituzione degli amministratori tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ovvero nominati dall'assemblea in caso di presentazione di una sola lista o di mancata presentazione di alcuna lista, l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.
25. Possono essere proposti candidati ai sensi dei precedenti commi 23 e 24 esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 11.
26. Le procedure di sostituzione di cui ai precedenti commi devono comunque assicurare, ove possibile e ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2.
27. Gli amministratori nominati dall'assemblea in sostituzione dei membri cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
28. Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Art. 15 - Compensi agli amministratori

1. I compensi, anche sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di sottoscrizione di azioni, del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, del Comitato esecutivo, sono determinati dall'assemblea e restano invariati fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa.
2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi fra i propri membri e quelli del Comitato esecutivo, ove nominato.
3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.
4. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

Art. 16 - Cariche sociali – Comitati

1. Il Presidente è nominato dall'assemblea o, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dal presente statuto alla propria competenza, ad uno o più dei suoi componenti, cui sono affidati incarichi speciali, stabilendo i limiti all'esercizio dei poteri delegati. Il Consiglio di Amministrazione può altresì affidare incarichi speciali ad uno o più degli altri amministratori per specifiche operazioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina - anche di volta in volta - il Segretario del Consiglio di Amministrazione scelto anche fuori dei suoi componenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire: (i) un Comitato esecutivo, al quale delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dal presente statuto alla propria competenza; (ii) i comitati previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati; (iii) altri comitati con funzioni specifiche; fissandone i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.
5. Alle riunioni del Comitato esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti determinazioni previste dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Poteri

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dello scopo sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.
2. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge e senza facoltà di delega, le deliberazioni relative a:
 - a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie di Edison;
 - b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza di Edison;
 - c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del soggetto legittimato;
 - d) gli adeguamenti dello statuto di Edison a disposizioni normative;
 - e) le delibere di fusioni e scissioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-*bis* del codice civile, anche quali richiamati dall'art. 2506-*ter* del codice civile;
 - f) le delibere di emissione di obbligazioni nei limiti di cui al precedente art. 7 comma 2.

Art. 18 - Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori dalla sede sociale – purché in Italia, altri stati dell'Unione Europea, Svizzera, Stati Uniti d'America o qualsiasi altro stato dove la Società svolge la propria attività – dal Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, qualora sia ritenuto necessario od opportuno.
2. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato dal Collegio sindacale ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene effettuata mediante comunicazione scritta da inviare via fax, telegramma o posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio o all'indirizzo quale comunicato da ciascun amministratore e sindaco in carica.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate informazioni sulle materie da trattare.
5. Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove intervengano tutti i suoi membri in carica e tutti i sindaci effettivi, ovvero intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi e gli assenti siano stati preventivamente informati mediante comunicazione scritta degli argomenti oggetto della riunione e non si siano opposti per iscritto alla trattazione degli stessi.
6. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.
7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.
8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica.
9. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Tuttavia, nel caso in cui uno o più amministratori decidano di astenersi dal voto rispetto ad una proposta di delibera, tale delibera potrà essere adottata anche senza il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, purché essa ottenga il voto favorevole di tutti gli amministratori intervenuti e non astenuti.
10. Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato ai sensi del precedente art. 16, comma 3.

Art. 19 - Informativa periodica

1. Fermo quanto previsto all'art.16, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale, anche attraverso gli amministratori cui sono stati delegati poteri, sono tempestivamente informati sull'attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento. L'informazione viene resa in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, l'informativa ai sindaci potrà essere resa anche mediante comunicazione scritta al Presidente del Collegio sindacale, con obbligo di riferirne nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 – Rappresentanza

1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di rilasciare mandati, nominare procuratori ed avvocati spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.
2. Gli amministratori, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.
3. La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti della Società ed anche a terzi dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale.

Art. 21 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi di legge, scegliendolo tra dirigenti con comprovata esperienza pluriennale nei settori di amministrazione, finanza e/o controllo presso società quotate su mercati regolamentati. Al Consiglio di Amministrazione spetta altresì il potere di revocare tale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

TITOLO V Collegio sindacale e revisione legale dei conti

Art. 22 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto di 3 (tre) sindaci effettivi e di 3 (tre) sindaci supplenti, nominati secondo la procedura indicata nei commi seguenti, atta a riservare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente e, a decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, la composizione del Collegio sindacale deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.
2. La nomina del Collegio sindacale, salvo quanto previsto nei commi 16 e seguenti del presente articolo, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere e dovrà contenere uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente. Le liste che contengono, per ciascuna sezione, un numero di candidati non inferiore a tre, devono assicurare l'equilibrio tra i generi nella misura minima stabilita dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.
3. Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la Società, complessivamente almeno la percentuale di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria richiesta per la presentazione delle liste di candidati alla carica di amministratore, ferme eventuali riduzioni di tale percentuale ai sensi di leggi o regolamenti applicabili anche ai sensi del successivo comma 8.

4. Ogni socio così come i soci che risultino collegati, anche indirettamente, tra di loro ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'art. 148, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, potranno presentare, concorrere a presentare e votare, anche attraverso interposta persona o fiduciari, una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Nel caso di violazione di tale disposizione si terrà conto solo dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore della lista presentata o votata da parte di uno o più soggetti legittimati alla presentazione e votazione di un'unica lista che abbia ottenuto la percentuale più alta di adesioni o voti, in entrambi i casi in termini di capitale sociale, mentre non si terrà conto dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore di altre liste.
5. Non possono essere iscritti nelle liste, e se eletti sindaci decadono dalla carica, coloro che ricoprono già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile, ovvero che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa applicabile e dal presente articolo o per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza. I sindaci uscenti sono rieleggibili.
6. Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge o regolamento applicabile, le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere depositate presso la sede della Società almeno entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio sindacale, e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del diritto di voto per il numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono far pervenire, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni e indicato nell'avviso di convocazione, le comunicazioni/certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alla normativa applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in loro favore alla data del deposito della lista presso la Società.
7. Unitamente al deposito di ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, sono depositate presso la sede sociale (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta, (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con questi ultimi anche ai sensi del precedente comma 4, (iii) i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, anche ai sensi del precedente comma 5, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.
8. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al precedente comma 6 non sia stata depositata alcuna lista, ovvero sia stata depositata una sola lista, ovvero ancora siano state depositate solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della prima e/o terza frase del precedente comma 4, il termine per la presentazione delle liste di cui al comma 6 che precede sarà esteso di ulteriori 5 (cinque) giorni e la percentuale di cui al comma 3 che precede sarà ridotta alla metà.
9. I candidati iscritti nelle liste devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
 - almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e devono aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni;
 - gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
 - compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società per azioni quotate in borsa;
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche afferenti il settore dell'energia;
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore dell'energia.

10. Le liste ovvero le singole candidature per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.
11. Il voto di ciascun soggetto legittimato riguarderà la lista nel suo complesso e dunque automaticamente tutti i candidati nella stessa indicati secondo l'ordine ivi previsto, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni, salvo quanto previsto dal successivo comma 20 in relazione alle sostituzioni/integrazioni necessarie al fine di assicurare i requisiti di composizione di cui al precedente comma 1.
12. Alla elezione dei sindaci si procede come segue:
 - (a) dalla lista che è risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti ovvero, nel caso in cui, avuto riguardo anche ai sindaci effettivi tratti dalla lista di cui alla successiva lettera (b), non sia assicurato il rispetto dell'equilibrio tra i generi nella misura stabilita dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il secondo candidato sarà sostituito dal terzo candidato elencato nella corrispondente sezione della lista;
 - (b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata da soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti - in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista - 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente.
13. Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola del ballottaggio si applicherà nel caso di parità di voti tra due o più liste previste dalla lettera (b) del comma 12 che precede; in tal caso, tuttavia, saranno esclusi dal computo gli astenuti.
14. La presidenza del Collegio sindacale spetta al membro effettivo tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede.
15. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo statuto, il sindaco decade dalla carica.
16. Le disposizioni che precedono, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio fra i generi di cui al precedente comma 1, non si applicheranno per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio sindacale.
17. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo eletto dalla lista prevista dalla lettera (b) di cui al comma 12 che precede, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1, subentra (anche con funzioni di Presidente del Collegio sindacale), fino alla successiva assemblea, il sindaco supplente tratto dalla medesima lista cui apparteneva il sindaco cessato o, in mancanza, i candidati alla carica di sindaco effettivo (o, in subordine, a sindaco supplente) non eletti indicati in tale lista secondo l'ordine progressivo in cui sono indicati nella stessa ovvero, in subordine, i candidati indicati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione. L'assemblea dovrà provvedere all'integrazione del Collegio sindacale e, nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo o supplente eletto dalla lista prevista dalla lettera (b) di cui al comma 12 che precede, saranno proposti per la carica di sindaco effettivo o supplente, secondo l'ordine numerico progressivo di presentazione, rispettivamente i candidati a sindaco effettivo o a sindaco supplente elencati nelle corrispondenti sezioni della lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede o, in mancanza, quelli indicati nell'altra sezione della medesima lista ovvero, in mancanza, i candidati indicati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, e risulta eletto chi di loro ottiene il maggior numero di voti favorevoli. In mancanza di nominativi da proporre ai sensi di quanto sopra previsto, verrà data facoltà esclusivamente ai soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno la percentuale di azioni di cui al precedente comma 3 e che siano diversi (i) dai soci che a suo tempo hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, (ii) dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società e (iii) dai soci che siano collegati in qualsiasi modo,

anche indirettamente (anche ai sensi del precedente comma 4), con uno o più dei soci di cui ai precedenti punti (i) e (ii) di presentare candidature per l'elezione del sostituto del sindaco cessato tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede; il sostituto potrà essere scelto esclusivamente tra i candidati presentati dai soci di minoranza ai sensi di quanto sopra previsto e risulterà eletto il candidato tra questi che abbia ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Il nuovo sindaco effettivo di minoranza eletto assumerà la carica di Presidente del Collegio sindacale. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non possano trovare applicazione, l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 7.

18. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei sindaci tratto dalla lista prevista dalla lettera (a) di cui al comma 12, subentra, fino alla successiva assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato ovvero, ove ciò non consenta di assicurare il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1, il primo supplente che, seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella lista, consenta di soddisfare detto requisito. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non possano trovare applicazione, l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, fermo restando il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1. Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17.
19. Nel caso di presentazione di un'unica lista ovvero nel caso non venga presentata alcuna lista l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, fermo restando il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1. Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17 e qualora successivamente l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti o del Presidente necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di cessazione, l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17.
20. Nel caso in cui le modalità di nomina sopra indicate non consentano di assicurare il rispetto di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1, si procederà alla sostituzione del numero minimo di candidati alla carica di sindaco effettivo e/o supplente indicati nella lista di cui alla lettera (a) del comma 12 o dell'unica lista di cui al comma 19 per assicurare il rispetto di tali requisiti di composizione, seguendo l'inverso dell'ordine progressivo con il quale i candidati sindaci sono stati elencati rispettivamente nella prima e nella seconda sezione della lista. In difetto, alle sostituzioni provvederà l'assemblea, deliberando secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.
21. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.
22. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale.

Art. 23 – Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito albo, nominata e funzionante ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

TITOLO VI

Bilancio - Utili

Art. 24 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio; quando ne ricorrono le condizioni di legge pro tempore vigenti, può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 25 - Destinazione degli utili

1. Gli utili netti, risultanti dal bilancio regolarmente approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale sino a raggiungere il quinto del capitale sociale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione.
2. Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei 4 (quattro) esercizi successivi.
3. Qualora alle azioni di risparmio non venga assegnato un dividendo per 5 (cinque) esercizi consecutivi, esse possono essere convertite alla pari, a semplice richiesta dell'azionista, in azioni ordinarie tra il 1° gennaio e il 31 marzo del sesto esercizio.
4. Gli utili che residuano, di cui l'assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 3% (tre per cento) del valore nominale dell'azione.
5. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni; tuttavia, in carenza di utile d'esercizio, i privilegi previsti dai comma 1 e 4 del presente articolo per le azioni di risparmio possono essere assicurati con delibera dell'assemblea mediante distribuzione di riserve.

Art. 26 - Acconti sui dividendi

1. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto dei diritti spettanti ai portatori di azioni di risparmio, nei limiti e con le forme previsti dalla legge.

TITOLO VII Liquidazione

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, la Società può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea degli azionisti.
2. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.
3. Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

TITOLO VIII Disposizioni Generali

Art. 28 - Rinvio alle norme di legge

1. Per quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge.

Art. 29 - Domicilio degli azionisti

1. Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

* * *

Le modifiche del presente Statuto sono sospensivamente condizionate all'iscrizione, ed entreranno in vigore con decorrenza dalla data di iscrizione, nel Registro delle Imprese, dell'atto notarile di cessione della quota di Transalpina di Energia S.r.l. detenuta da Delmi S.p.A. a Electricité de France S.A. o ad altra società da quest'ultima interamente controllata, con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi del contratto di compravendita della quota di Transalpina di Energia S.r.l. stipulato da Electricité de France S.A., Delmi S.p.A. e A2A S.p.A. in data 15 febbraio 2012.

Milano, 2 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Renato Ravanelli

Edison Spa

Foro Buonaparte, 31
20121 Milano

Capitale Soc. euro 5.291.700.671,00 i.v.
Reg. Imprese di Milano e C.F. 06722600019
Partita IVA 08263330014
REA di Milano 1698754

Il documento è disponibile anche
sul sito Internet www.edison.it

Coordinamento editoriale
Relazioni Esterne e Comunicazione

Progetto grafico
In Pagina, Saronno

Stampa
Grafiche Mariano, Mariano Comense

Questa pubblicazione è stata realizzata utilizzando carta ecologica, a basso impatto ambientale.



EDISON SPA
Foro Buonaparte 31
20121 Milano
T 02 6222.1
www.edison.it

